

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 5 marzo 1980 - ore 10,15

L'anno millenovecentottanta il giorno 5 marzo in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

VICE PRESIDENTE

Prof. Ugo

ZILLETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Tommaso

NOVELLI

Dott. Angelo

FERRATI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Dott. Luigi

DI ORESTE

Dott. Mario

BERRI

Avv.Prof. Ettore

GALLO

Avv. Vincenzo

SUMMA

Dott. Armando

OLIVARES

Dott. Ignazio

MICELISOPO

Avv.Prof. Giovanni

CONSO

Dott. Guido

CUCCO

Dott. Carlo Adriano

TESTI

Avv. Antonio

CRISTIANI

Dott. Michele

COIRO

Dott. Fernando

SERGIO

Dott. Marco

RAMAT

Avv. Walter

SABADINI

Dott. Pierpaolo

CASADEI MONTI

Dott. Luigi

SCOTTI

Dott. Francesco

MARZACHI'

Dott. Mario

SANNITE

Dott. Francesco

PINTOR

Avv.Prof. Adolfo

di MAJO GIAQUINTO

Dott. Carmelo

CALDERONE

Dott. Domenico

NASTRO

Dott. Mario

ALMERIGHI

Dott. Enrico

FERRI

Dott. Astolfo

DI ANATO

Dott. Giacomo

CALIENDO

S E G R E T A R I

Dott. Paolo Maria

TONINI

Dott. Vincenzo

CORSARO

Dott. Eduardo Vittorio

SCARDACCIONE

Dott. Giuseppe Renato

CROCE

Dott. Dario

DE PASCALIS

Sono assenti giustificati il prof. Giuseppe Federico MANCINI e il prof. Pietro PERLINGIERI.

Assume la presidenza il prof. Ugo ZILLETTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il quale, in apertura di seduta, fa le seguenti comunicazioni:

1. - Come comunicato nella seduta del 20 febbraio 1980, i verbali del Consiglio del 25 ottobre, 7 novembre ore 17,30, 5 dicembre ore 10 e ore 17,45 del 1979 sono rimasti depositati in Segreteria a disposizione dei Signori Componenti.

Non essendo state formulate osservazioni, si propone al Consiglio l'approvazione dei verbali stessi.

Il Consiglio approva.

2. - I verbali del Consiglio del 7 novembre ore 10,30, 21 novembre ore 10,15 e ore 17,45 del 1979, e del 15 febbraio 1980 si trovano depositati in Segreteria.

Il Consiglio ne prende atto.

3. - Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 22 febbraio 1980, ha preso in esame l'istanza del dott. Alfredo SEBASTIO, Consigliere della Corte di Cassazione, che chiede copia del parere espresso dai Capi di Corte in occasione della sua nomina alle funzioni direttive superiori, ed ha deliberato di sottoporla al Consiglio per la relativa autorizzazione.

Il Consiglio autorizza.

4. - Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta, ha deliberato di proporre al Consiglio, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 908, parere favorevole alla destinazione alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, del coadiutore dattilografo giudiziario CARLONI Bice, in servizio presso il Tribunale di Roma.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

5. - Il Comitato di Presidenza nella stessa seduta, ha preso in esame l'istanza di intervento assistenziale del funzionario di cancelleria dott. Costantino PACILEO, e, in considerazione dei motivi che giustificano la richiesta, ha deliberato di proporre al Consiglio la corresponsione di L.250.000.

Il Consiglio approva.

6. - Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 28 febbraio 1980, ha preso atto della lettera del componente dott. Carlo Adriano TESTI, in data 27 febbraio 1980, contenente una smentita ad illazioni giornalistiche circa la sua pretesa aspirazione ad assumere l'ufficio di Procuratore della Repubblica di Roma, ed ha deliberato di darne comunicazione al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e al plenum.

Il Consiglio prende atto con apprezzamento.

7. - Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta, ha preso in esame gli atti e la relazione della Commissione di inchiesta nominata dal Consiglio nella seduta del 20 febbraio 1980, a seguito di notizie relative al Senatore VITALONE riportate da "L'Espresso" in data 17 febbraio 1980, (in edicola l'11 febbraio 1980), ed ha deliberato di invitare la Commissione medesima a completare le conclusioni formulando più dettagliatamente i suggerimenti intesi a regolamentare il movimento interno dei fascicoli personali dei magistrati, custoditi in archivio. In attesa di tali conclusioni, il Comitato ha disposto che rimanga ferma l'applicazione dell'art. 33 del Regolamento del Consiglio.

Ha deliberato, altresì, che di quanto sopra sia data comunicazione al plenum.

Il Presidente fa presente che in attesa delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, è necessario applicare le norme regolamentari vigenti.

Il dott. CASADEI MONTI interviene rilevando che la Commissione sta espletando un mandato relativo alla regolamentazione del movimento interno dei fascicoli personali dei magistrati, custoditi in archivio, ma che sarebbe invece necessario che il mandato sia esteso altresì al movimento dei fascicoli in generale riguardanti pratiche del Consiglio.

Il dott. DI ORESTE rifacendosi all'oggetto specifico dell'indagine della Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sulla circostanza che i fascicoli concernenti i magistrati sono di due tipi: uno "intestato" al magistrato (personale vero e proprio), l'altro intestato impersonalmente a un Ufficio Giudiziario che, talvolta, può contenere atti che riguardano i singoli magistrati.

Si pone, quindi, il problema se la regolamentazione di cui all'art. 33 R.I. sia applicabile anche a questo secondo tipo.

Il PRESIDENTE, prendendo atto del problema sollevato dai dottori DI ORESTE e CASADEI MONTI, invita la Commissione d'inchiesta ad avanzare proposte di regolamentazione del movimento interno dei fascicoli in generale riguardanti pratiche del Consiglio Superiore della Magistratura.

8. - Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta, in ordine all'incontro di studio che si svolgerà a Salerno dal 10 al 15 marzo 1980, sul tema "Aspetti attuali del diritto fallimentare (problemi sostanziali e processuali)", su richiesta dell'Ufficio Studi, ha deliberato di proporre al

Consiglio di autorizzare i partecipanti all'uso del mezzo aereo per coloro la cui sede di servizio sia distante oltre 600 km. o ricada nelle isole Sicilia e Sardegna.

Il Consiglio autorizza.

9. - Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta, in relazione all'acquisto di auto blindate, ha preso in esame i preventivi fatti pervenire dalla FIAT e dall'ALFA ROMEO e, rilevato che le autovetture Fiat sarebbero a disposizione non prima di 180 giorni, ha deliberato di proporre al Consiglio l'acquisto di sei autovetture "Alfetta 2000" delle quali cinque non metalizzate, al prezzo cadauna di L.51.534.435, iva compresa, e una metalizzata, al prezzo di L.51.906.135, iva compresa, in quanto due sono già disponibili e quattro lo saranno entro quindici giorni.

Il Consiglio autorizza l'acquisto.

10. - Il Vice Presidente, a questo punto, raccomanda vivamente ai Sigg.ri Consiglieri, Magistrati segretari e Magistrati addetti all'Ufficio Studi, di osservare con massimo rigore la riservatezza per quanto riguarda i rapporti con la stampa, invitando prima di emettere qualsiasi comunicato o fornire "notizie" in generale, di informare il Consiglio nel suo plenum.

A tal fine rende noto che nella mattinata o nel pomeriggio sarà distribuito un comunicato concordato con i "portavoce", concernente le notizie apparse sulla stampa relative a presunto accentramento delle indagini in materia di terrorismo in alcune Procure della Repubblica ed altre riguardanti sottrazione di fascicoli riservati in occasione dell'assassinio del compianto prof. Vittorio BACHELET.

Il dott. RAMAT coglie l'occasione per ricordare che è urgente procedere alla modifica dell'art. 12 del Regolamento Interno essendo, peraltro, la pratica stessa pronta per

la discussione.

Il dott. MICELISOPO, associandosi a quanto detto dal dott. RAMAT, fa presente che è urgente, altresì, procedere alla discussione anche delle modifiche di cui all'art. 19 del Regolamento Interno.

Il dott. ALMERIGHI si associa anch'egli al dott. RAMAT e al dott. MICELISOPO instando per l'urgenza.

11. - Il Vice Presidente comunica che il Parlamento ha eletto il prof. Mario PETRONCELLI a componente del Consiglio Superiore della Magistratura e invita il Consiglio stesso a prendere atto della nomina in attesa che la Commissione Verifica dei titoli programmi i suoi lavori per proporre l'inserimento nel "plenum" del neo eletto.

12. - Comunica, inoltre, il Presidente che nel corso della riunione dei "portavoce", si è anche discusso circa le modalità di audizione di magistrati, da effettuarsi da parte della I^a Commissione Referente, nel corso della imminente inchiesta.

Generale è sorta la preoccupazione di assicurare alla Commissione la maggiore incisività possibile nel lavoro che si accinge a svolgere; peraltro il Presidente raccomanda ai Componenti che non fanno parte della Commissione stessa di agevolare l'andamento dei lavori cercando di limitare la loro presenza, per non creare un eccessivo affollamento che, oltretutto, sarebbe di disdoro per ovvi motivi e che potrebbe, altresì, ingenerare un senso di disagio nel magistrato che deve essere ascoltato.

Con ciò non si vuole affatto incidere nel diritto dei Componenti estranei a partecipare a norma di regolamento alle sedute della Commissione; pur tuttavia si ritiene che tale diritto, in questa particolare circostanza, possa

essere esercitato, senza lesione alcuna, in quelle sedute nel corso delle quali si leggano i verbali riportanti le di chi ar az io n i dei terzi ascoltati e si facciano proposte conclu sive.

Il prof. GALLO ringrazia il Presidente per l'invito fatto, ponendo altresì il problema se possano essere avanzate domande anche da parte di Componenti estranei alla Com missione.

Il dott. CUCCO interviene proponendo che ad evitare l'eccessivo affollamento, cui faceva riferimento il Vice Presidente, si disponga che le sedute della Commissione avvengano nella sala consiliare: afferma, inoltre, il diritto dei Componenti estranei alla Commissione di proporre domande nel corso delle audizioni, rifacendosi comunque al rito penale (proponendo la domanda al Presidente che ha la facol tà di ammettere o meno).

Il dott. MARZACHI' fa presente che durante le audizio ni si può tenere presente l'esperienza a suo tempo fatta nel corso di audizioni dinanzi alla Commissione Speciale per gli Uditori Giudiziari.

In quell'occasione si predisposero le domande per iscritto le quali per tempo vennero fatte pervenire al Pre sidente della Commissione che le coordinò e le rivolse, caso per caso, agli intervenuti.

Il prof. DI MAJO si dichiara nettamente contrario a che i Componenti estranei facciano domande agli interrogati, ciò per una forma di garanzia degli interrogati stessi.

Il dott. DI AMATO interviene affermando, al contrario, il pieno diritto di ogni Componente del Consiglio, di intervenire ai lavori della Commissione e a proporre qualsivoglia domanda in prima persona.

Il prof. CONSO interviene ponendo un altro problema: se sia utile, in questo particolare momento, procedere alle variazioni delle regole in ordine ai Componenti delle Commissioni e, qualora si decida in tal senso, propone che esse siano di minima entità per ovvi motivi di opportunità.

Il Vice Presidente ringrazia il prof. CONSO facendo presente che il Comitato di Presidenza, dopo aver esaminato la questione avanzata, riferirà al Presidente della Repubblica.

Interviene il prof. GALLO, ritornando al tema principale, prospettando l'opportunità che quei Componenti che vogliono intervenire ai lavori della I^a Commissione Referente lo facciano presente in tempo utile al Presidente della Commissione stessa, per motivi di organizzazione. Per quanto concerne la proposta del dott. CUCCO a suo avviso sarebbe opportuno che i lavori si svolgano nella stanza riservata alla I^a Commissione stessa: peraltro, per tutti quei motivi egregiamente esposti dal Vice Presidente, sarebbe opportuno evitare eccessivi interventi nel corso delle audizioni e, riguardo alle domande da proporre, fa propria la proposta avanzata dal dott. MARZACHI'.

Il dott. NASTRO ed il dott. CUCCO si dichiarano di avviso contrario pur accogliendo l'invito all'"autodisciplina". Del resto eccessivi affollamenti o disagi di altro tipo possono evitarsi adibendo, come detto, la sala consiliare.

Il dott. SERGIO, il dott. CALIENDO e l'avv. SABADINI, con varie motivazioni, si dichiarano invece d'accordo con il Vice Presidente stante l'esigenza fondamentale di salvaguardare la riservatezza massima.

Il dott. CALIENDO, inoltre, fa presente come la Commissione sia rappresentativa al massimo grado e, pertanto,

è inutile un intervento ulteriore di altri Componenti estranei.

Il dott. OLIVARES in riferimento proprio ai lavori che sta compiendo la I^a Comm., richiama l'attenzione su quanto dichiarato dal prof. CONSO proponendo che le variazioni nella composizione della I^a Commissione Referente avvengano prima o dopo l'espletamento dei lavori stessi, di cui trattasi.

Il Vice Presidente fa presente che il problema non si pone in quanto i tempi tecnici di variazione delle composizioni delle Commissioni in generale e della Prima in particolare, sono tali che le indagini saranno senz'altro terminate prima di ogni qualsivoglia variazione.

A questo punto il dott. MICELISOPO propone che sia invertito l'ordine del giorno trattando prima le pratiche relative alla Seconda Commissione e poi quelle della Prima Commissione.

Interviene il dott. COIRO facendo presente che nell'ultima seduta di Consiglio si era deciso di porre all'ordine del giorno la questione concernente la pubblicazione degli elenchi degli arbitrati con relativa esposizione dei compensi percepiti dai titolari dell'incarico.

Chiede, pertanto, la motivazione del perchè la questione stessa non sia all'ordine del giorno come stabilito e che, comunque, si provveda con urgenza.

Il dott. SERGIO chiede anch'egli che sia discussa al più presto la questione inerente la revoca della deliberazione a suo tempo assunta e relativa alla sospensione delle pratiche per il riconoscimento delle cause di servizio in attesa del deposito delle relazioni dei consulenti tecnici.

Il Vice Presidente dispone che per la seduta del 6 marzo 1980 vengano poste all'ordine del giorno le questioni cui si riferiscono il dott. COIRO ed il dott. SERGIO.

Il Consiglio, infine, approva l'inversione dell'ordine del giorno disponendo che siano trattate le pratiche della Seconda Commissione prima di quelle della I^a Commissione.

1. - A questo punto dopo aver concordato l'inversione dell'ordine del giorno, il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta della Seconda Commissione referente indicata al n. 1 del punto tre dell'ordine del giorno, formulata nella seduta del 22 febbraio 1980, in applicazione della legge 20 dicembre 1973, n.831, concernente:

"di non nominare magistrato di cassazione il dott. Ernesto SCHIRALLI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, (parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari in data 22 ottobre 1979), giusta i motivi di cui alla relazione.

Prima che si passi all'esame delle singole pratiche riguardanti la nomina di magistrati alle qualifiche superiori, chiede ed ottiene la parola il dott. Michele COIRO, il quale rileva che di sovente i Consigli giudiziari, nel rimettere i pareri necessari per la valutazione dei magistrati ai fini in discussione, non seguono l'ordine di anzianità, di guisa che le nomine vengono discusse e deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura alla rinfusa, senza rispettare un criterio obbiettivo. E' così accaduto che magistrati più anziani siano stati valutati alcuni mesi dopo altri colleghi più giovani, sia in assoluto, che nell'ambito dello stesso concorso. Si sono, inoltre, verificati casi

in cui il parere, seppure discusso ed approvato, è rimasto giacente presso i Consigli giudiziari per molto tempo, mentre altri sono stati redatti, trasmessi ed esaminati con la massima celerità. Una tale situazione ha creato evidente disagio fra gli interessati e, in qualche caso, anche un evidente danno (si pensi alla possibilità di concorrere, su un piano di parità, per l'assegnazione di un posto o di una funzione superiore rispetto a chi - sebbene della medesima o inferiore anzianità - già risulta valutato e promosso). Ogni sospetto di favoritismi o, per converso, di discriminazioni va chiaramente scongiurato.

Il Consiglio Superiore della Magistratura - conclude il dott. COIRO - non può, nemmeno indirettamente, avallare un sistema di palese ingiustizia e deve attivarsi per invitare i Consigli giudiziari a formulare e trasmettere i pareri seguendo l'ordine di anzianità. Per altro verso deve stabilire un orientamento interno che preveda - a prescindere dall'ordine di arrivo dei pareri - l'esame delle singole pratiche secondo il ruolo di anzianità dei magistrati.

Il dott. Ignazio MICELISOPO, nella sua qualità di Presidente della Seconda Commissione referente, rileva che l'ordine di anzianità risulta alcune volte superato in relazione alla necessità di compiere, per uno o più magistrati, particolari accertamenti ovvero dal ritardo con cui i singoli dirigenti di ufficio redigono i rapporti informativi parziali che servono da base per il parere definitivo o - come per il caso della nomina a magistrato di cassazione - dalla diversa epoca di presentazione della domanda da parte dello interessato. In tutti tali casi non è opportuno bloccare le nomine dei magistrati che seguono nell'ordine di anzianità.

In via di principio il dott. MICELISOPO, condivide i rilievi espressi dal dott. COIRO, ma andrebbero salvati i casi particolari e salvaguardate le esigenze di funzionalità dei Consigli giudiziari e dello stesso Consiglio Superiore in relazione all'elevatissimo numero di pratiche che mano a mano vengono a maturazione per effetto della legge 2 aprile 1979 n.97.

Successivamente prende la parola il dott. Domenico NASTRO, il quale fa presente che i ritardi sono altresì cagionati dai singoli relatori, che - sia in sede di Consiglio giudiziario - che di Consiglio Superiore, trattengono le pratiche prima di riferire o di redigere un parere. Una circolare che prevedesse in modo rigoroso ed esclusivo il rispetto dell'ordine di anzianità rischierebbe di bloccare a vari livelli l'ingente lavoro connesso alla progressione in carriera dei magistrati.

Il dott. Pierpaolo CASADEI MONTI è dell'opinione che un intervento regolatore in termini rigidi finirebbe per incidere sull'ordine di esame delle pratiche, che non è dappertutto uniforme, perchè vari possono essere i criteri. Per esempio il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna ha previsto di dare - per evidenti ragioni di ordine economico - la precedenza agli uditori e quindi di esaminare i magistrati di tribunale e così via. La raccomandazione del dott. COIRO può essere accolta nell'ambito dello stesso concorso, ma non estesa in via generale.

Il dott. Luigi DI ORESTE ritiene necessario coordinare l'ingente massa di lavoro e dare direttive uniformi. Poichè i Consigli giudiziari seguono criteri difformi è opportuno, da un lato, invitarli a seguire un certo ordine e, dall'altro, stabilire - in via interna - che il Consiglio Superiore attenderà che tutti i pareri relativi ai magistrati

dello stesso concorso siano pervenuti, per poi valutarli nello stesso periodo di tempo. La seconda strada, almeno allo stato, appare sicuramente più agevole.

Prende, quindi, la parola il dott. Armando OLIVARES, il quale rileva che in un procedimento complesso, quale è quello relativo alla nomina di un magistrato alla qualifica superiore, non è opportuno né funzionale cumulare ritardo a ritardo. Fino ad ora l'ordine di anzianità è stato sostanzialmente rispettato; vi sono stati soltanto alcuni casi in cui - con il generale consenso - v'è stato un andamento accelerato, al fine, per esempio, di consentire la copertura con neo-promossi di posti abitualmente non richiesti e destinati ai trasferimenti di ufficio. La eccezionalità di tali casi non può indurre a considerazioni di ordine generale, che non appaiono fondate.

La discussione viene chiusa dal Presidente prof. ZIL LETTI, il quale dichiara di condividere le preoccupazioni del dott. COIRO e sollecita un intervento regolatore del Consiglio Superiore della Magistratura al fine di assicurare la "par condicio" fra tutti i magistrati, quanto meno fra quelli facenti parte dello stesso concorso.

Il dott. MICELISOPO prende atto delle opinioni espresse e si riserva di riferire in Consiglio su una proposta di circolare che cerchi, da un lato, di assicurare un generale principio di giustizia e, dall'altro, di consentire il normale andamento dei lavori.

Il Consiglio prende, poi, in esame le proposte della seconda Commissione referente indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del punto tre dell'ordine del giorno, concernenti: "nomina a magistrato di cassazione" in applicazione della legge

20 dicembre 1973, n. 831.

Il dott. Ignazio MICELISOPO, nella sua qualità di Presidente della seconda Commissione referente, ed i componenti della stessa, ciascuno quale relatore delle singole pratiche, riferiscono dettagliatamente su ogni posizione con riferimento ai pareri espressi dai Consigli giudiziari competenti e forniscono ogni opportuno chiarimento.

Il Consiglio, con singole e successive votazioni, su ognuno dei seguenti nominativi, lette le proposte della Commissione, quali risultano dai verbali del 5, 20, 21 e 22 febbraio 1980, delibera:

2. - la nomina a magistrato di cassazione del dott. Vincenzo FANUCCI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere pretore del mandamento di Macerata, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 4 maggio 1976, continuando il medesimo ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia assegnazione ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, previa approvazione della relazione predisposta dalla Commissione ed allegata al relativo fascicolo;

3. - la nomina a magistrato di cassazione dei sottelencati magistrati di corte di appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 30 aprile 1977, continuando i medesimi ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia assegnazione ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, previa approvazione delle relazioni predisposte dalla Commissione ed allegate ai relativi fascicoli;

- dott. Renato IMPROTA, presidente di sezione del Tribunale di Monza;

- dott. Domenico BONACCORSI, pretore del mandamento di Roma;
- dott. Beniamino TESSITORE, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Giovanni DI DIO, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Fernando AVANZATI, giudice del Tribunale di Arezzo;
- dott. Edgardo SANTACHIARA, consigliere della Corte di Appello di Milano;
- dott. Gianfranco MANNINI, giudice del Tribunale di Pistoia;
- dott. Benito TALARICO, giudice del Tribunale di Lucca;
- dott. Bruno DALO' giudice del Tribunale di Torino;
- dott. Costantino CAVARZERANI, già giudice del Tribunale di Torino, a riposo dal 1° luglio 1979;
- dott. Ettore VISCA, pretore del mandamento di Albano Laziale;
- dott. Gregorio FIORAVANTI, giudice del Tribunale di Torino;
- dott. Francesco ORTOLANI, giudice del Tribunale di Termini Imerese;
- dott. Cesare AVERSANO, pretore del mandamento di Palermo;
- dott. Gianluigi GIRARDI, giudice del Tribunale di Verona;
- dott. Lery CAMPI, consigliere della Corte di Appello di Brescia;
- dott. Elio CUCCHIARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;

- dott. Francesco PULCINI, presidente di sezione del Tribunale di Verona;

- dott. Luigi MOSCHELLA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea;

- dott. Ettore CORDISCO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;

4. - la nomina a magistrato di cassazione dei sottoelencati magistrati di corte di appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 31 marzo 1978, continuando i medesimi ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia assegnazione ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, previa approvazione delle relazioni predisposte dalla Commissione ed allegate ai relativi fascicoli;

- dott. Antonino RUGGIERO, applicato alla Corte di Cassazione ai sensi della legge 29 novembre 1971, n.1050;

- dott. Ettore SOMMA, giudice del Tribunale di Napoli;

- dott. Vincenzo CARNEVALE, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- dott. Carlo NAPOLITANO, giudice del Tribunale di Napoli;

- dott. Raffaele NICEFORO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

- dott. Francesco AMIRANTE, giudice del Tribunale di Napoli, applicato alla Corte Suprema di Cassazione con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 gennaio 1980, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1050;

- dott. Giacomo DAFFINA', consigliere della Corte di Appello di Milano;

- dott. Mario Rosario BUONOCORE, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Giuseppe MAZZOCCA, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Piercarlo DAMIANO, giudice del Tribunale di Torino;
- dott. Lucilio GNOCCHI, giudice del Tribunale di Cremona;
- dott. Guido IETTI, giudice del Tribunale di Avellino;
- dott. Salvatore IOVINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- dott. Gaetano GAROFALO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Giovanni MARUOTTO, giudice del Tribunale di Ariano Irpino;
- dott. Giovanni DE ROSA, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Marino Donato SANTOJANNI, giudice del Tribunale di Ancona;
- dott. Diego CURTO', giudice del Tribunale di Milano;
- dott. Massimo GENGHINI, magistrato di tribunale di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, applicato con de liberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 gennaio 1980 alla Corte Suprema di Cassazione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1050;
- dott. Pasquale COLELLA, pretore del mandamento di Napoli;

5. - la nomina a magistrato di cassazione dei sottoelencati magistrati di corte di appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 24 marzo 1979, continuando i medesimi ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia assegnazione ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, previa approvazione delle relazioni predisposte dalla Commissione ed allegate ai relativi fascicoli:

- dott. Francesco PAVIA, consigliere della Corte di Appello di Milano;

- dott. Pietro GIAMMANCO, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott. Mario STRANGES, giudice del Tribunale di Benevento;

- dott. Sergio CARNEVALE, giudice del Tribunale di Napoli;

6. - la nomina a magistrato di cassazione dei sottoelencati magistrati di corte di appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 10 aprile 1979, continuando i medesimi ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia assegnazione ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, previa approvazione delle relazioni predisposte dalla Commissione ed allegate ai relativi fascicoli;

- dott. Pietro Salvatore FERRARO, giudice del lavoro del Tribunale di Palermo;

- dott. Carlo ROTOLO, giudice del lavoro del Tribunale di Palermo;

- dott. Giuseppe LIBRIZZI, pretore del mandamento di Palermo;

- dott. Duino CESCHI, giudice del Tribunale di Massa;
- dott. Filoreto ARAGONA, giudice del Tribunale di Torino;
- dott. Costantino SEMIZZI, giudice del Tribunale di Verona;
- dott. Salvatore CELESTI, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Vittorio DUVA, giudice del Tribunale di Roma;
- dott. Rosario BONANNO, pretore del mandamento di Bagheria;
- dott. Tommaso LOPERFIDO, giudice del Tribunale di Pinerolo;
- dott. Salvatore ROTIGLIANO, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Ettore CIRILLO, giudice del Tribunale di Torino.

Successivamente il Consiglio prende in esame le proposte della seconda Commissione referente indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del punto tre dell'ordine del giorno, concernenti: "nomina a magistrato di corte di appello" in applicazione della legge 25 luglio 1966, n.570.

Il dott. Ignazio MICELISOPPO, nella suindicata qualità di Presidente della seconda Commissione referente, ed i componenti della stessa, ciascuno quale relatore delle singole pratiche, riferiscono dettagliatamente su ogni posizione con riferimenti ai pareri espressi dai consigli giudiziari competenti, e forniscono ogni opportuno chiarimento.

Il Consiglio, con singole e successive votazioni, su ognuno dei seguenti nominativi, lette le proposte della Commissione, quali risultano dai verbali del 20, 21 e 22 febbraio 1980, delibera:

7. - la nomina a magistrato di Corte di Appello dei sottoindicati magistrati di tribunale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° agosto 1976, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott. Romano PETTENATI, giudice del Tribunale di Torino;

- dott. Giuseppe BARCELLONA, pretore del mandamento di Palermo;

- dott. Stefano DRAGONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;

- dott. Claudio DODERO, giudice del Tribunale di Torino;

- dott. Carlo LUDA di CORTEMIGLIA, giudice del Tribunale di Torino;

- dott. Adriano ROSELLINI, pretore del mandamento di Senigallia;

- dott. Carlo CABOARA, pretore del mandamento di Genova;

- dott. Francesco INGARGIOLA, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott. Giovanni REBORI, pretore del mandamento di Civitanova Marche;

- dott. Sergio RISCHIN, giudice del Tribunale di Torino;

- dott. Cesare DONINI, giudice del Tribunale di Milano;

- dott. Gennaro DI BERNARDO, pretore del mandamento di Este.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

8. - La nomina a magistrato di Corte di Appello dei sottoindicati magistrati di tribunale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 3 agosto 1977, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott. Alessandro CRISCUOLO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Giuseppe Maria COSENTINO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Francesco Roberto BONANNI, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Guido DE MAIO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Alfonso CARBONE, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Gaetano ANNUNZIATA, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Mario PUTATURO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Michele ABATE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- dott. Donato FIGURELLI, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Paride DE PAOLA, pretore del mandamento di Capriati al Volturno;
- dott. Antonio MASTROPAOLO, pretore del mandamento di Campobasso;
- dott. Giorgio DI IORIO, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Alfonso VARONE, pretore del mandamento di Pompei;
- dott. Giovanni FALCONE, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Marieno MAFFEI, giudice del Tribunale di Napoli;
- dott. Rosario DE JULIO, pretore del mandamento di Piedimonte Matese;

- dott. Marcello DE IORIO, pretore del mandamento di Napoli;
- dott. Mario DELLA VALLE, giudice del Tribunale di Salerno;
- dott. Cesare COLTORTI, pretore del mandamento di Portici;
- dott. Domenico BALLETTA, giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
- dott. Francesco DE SILVA, pretore del mandamento di Napoli;
- dott. Domenico SANTACROCE, giudice del Tribunale di Salerno;
- dott. Gaetano TOMASELLI, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Vincenzo POCHETTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, trasferito con deliberazione in data 22 novembre 1979 al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;
- dott. Vincenzo SCALESE, giudice del Tribunale di Torino;
- dott. Carlo CAIANIELLO, giudice del Tribunale di Salerno;
- dott. Rocco SCIARAFFA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- dott. Raffaele DI PALMA, pretore del mandamento di Milano;
- dott. Alfredo LAURINO, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Sergio BALISTRERI, giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;

- dott. Guido SCARLATO, pretore del mandamento di Benevento;

- dott. Angelo ROSSI, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

9. - La nomina a magistrato di corte di appello dei sottoelencati magistrati di tribunale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'11 settembre 1977, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott. Gioacchino SASSI, giudice del Tribunale di Urbino;

- dott. Mario LEPRE, giudice del Tribunale di Napoli;

- dott. Francesco LUPO, pretore del mandamento di Napoli;

- dott. Paolo BORSELLINO, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott. Innocenzo LA MANTIA, pretore del mandamento di Palermo;

- dott. Fernando SPROVIERI, pretore del mandamento di Roma;

- dott. Mario COLACE, giudice del Tribunale di Cremona;

- dott. Gennaro BRANDI, pretore del mandamento di Napoli;

- dott. Giuseppe DE MAGISTRIS, pretore del mandamento di Napoli;

- dott. Luigi Francesco DI NANNI, giudice del Tribunale di Napoli.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

10. - A questo punto il Consiglio prende in esame la proposta della seconda Commissione referente indicata al n. 10 del punto tre dell'ordine del giorno, concernente:

"a maggioranza, la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Francesco LA VALLE, magistrato di Tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Asolo, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'11 settembre 1977, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, numero 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata".

Udita la dettagliata relazione, il dott. Michele COIRO chiede i motivi che hanno indotto alcuni componenti della Commissione a non condividere la nomina del dott. LA VALLE a magistrato d'Appello, tanto che la proposta relativa viene indicata come maggioritaria.

Il dott. MICELISOPO chiarisce che il dott. LA VALLE ha riportato un parere ampiamente favorevole sotto il profilo tecnico e professionale, mentre alcune riserve sono state espresse in relazione ad alcuni fatti - peraltro di vecchia data - che hanno dato origine ad un procedimento penale (conclusosi favorevolmente per il magistrato) e ad un giudizio disciplinare. Tali fatti sono stati ampiamente valutati e mentre la maggioranza della Commissione li ha ritenuti non rilevanti ai fini della nomina a magistrato di appello, altri hanno dissentito. Di qui la proposta riportata nell'ordine del giorno.

A questo punto il dott. Angelo FERRATI, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, informa il Consiglio che, a seguito di istruzione formale, il dott. LA VAL-

LE è stato rinviato a giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare e che qualche giorno addietro è stata richiesta la fissazione dell'udienza di discussione.

Il dott. MICELISOPO, nella sua qualità di Presidente della seconda Commissione referente, chiede che la pratica venga rinviata ad altra seduta, al fine di valutare il fatto nuovo appena riferito dal procuratore generale della Corte di Cassazione.

Il Consiglio dispone in conformità e prosegue l'esame delle altre proposte della seconda Commissione referente indicate al punto tre dell'ordine del giorno, formulate in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il Consiglio, all'esito della discussione, con singole e successive votazioni, su ognuno dei seguenti nominativi, delibera:

11. - la nomina a magistrato di corte di appello dei sottoindicati magistrati di tribunale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 5 aprile 1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott.ssa Letizia de MARTINO, coniugata FERONE, pretore del mandamento di Napoli;

- dott. Vincenzo GAMBARDILLA, giudice del Tribunale di Napoli;

- dott. Adalberto BATTAGLIA, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott. Michele IO PIANO, giudice del Tribunale di Roma;

- dott. Vincenzo OLIVERI, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott.ssa Raffaella D'ANTONIO, giudice del Tribunale di Milano;

- dott. Pietro CUOCO, pretore del mandamento di Benevento;
- dott. Maurizio GALLO, pretore del mandamento di Casoria;
- dott. Lucio DI LALLO, pretore del mandamento di Velletri;
- dott. Francesco D'AZIENZO, pretore del mandamento di Napoli;
- dott. Mario FANTACCHIOTTI, pretore del mandamento di Palermo;
- dott. Sabino LUCE, giudice del Tribunale di Avellino;
- dott. Mario TORTI, giudice del Tribunale di Genova;
- dott. Giuseppe QUATTROCCHI, giudice del Tribunale di Firenze;
- dott. Giovanni VACCA, pretore del mandamento di Napoli;
- dott. Leonardo GUARNOTTA, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Enrico POGGI, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di San Remo.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

12. - Di rinviare in commissione per accertare la pendenza di un procedimento penale, gli atti relativi alla proposta della seconda Commissione referente indicata al n. 11 del punto tre dell'ordine del giorno, concernente:

"la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Giuseppe Erminio SQUIZZATO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di San Remo, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 5 aprile

1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n.570, continuando ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata".

13. - La nomina a magistrato di corte di appello del dott. Franco BOGGIO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Cuornè, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 5 aprile 1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata;

14. - la nomina a magistrato di corte di appello del dott. Arturo CINDOLO, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 31 ottobre 1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il predetto magistrato continuerà ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata;

15. - la nomina a magistrato di corte di appello dei sottoindicati magistrati di tribunale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 15 novembre 1978, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott. Luigi FENIZIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

- dott. Pietro Antonio SIRENA, giudice del Tribunale di Palermo;

dott. Giuseppe TOSO, giudice del Tribunale di Treviso;

- dott. Giuseppe Biagio RIZZO, giudice del Tribunale di Palermo;

- dott. Carlo PARNISARI, pretore del mandamento di Pinerolo;
- dott. Ciro SELO, pretore del mandamento di Chiavari;
- dott. Giuseppe TARANTOLA, giudice del Tribunale di Milano;
- dott. Giuseppe PATRONE, giudice del Tribunale di Milano.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

16. - La nomina a magistrato di corte di appello dei sottoindicati magistrati di tribunale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 27 dicembre 1978, ai sensi dell'art. I della legge 25 luglio 1966, n. 570:

- dott. Mauro SECCI, giudice del Tribunale di Ivrea;
- dott.ssa Maria Antonietta GUIDA, coniugata RICCI, pretore del mandamento di Milano;
- dott. Salvatore SCADUTI, giudice del Tribunale di Palermo;
- dott. Giuseppe MARCIANTE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino - trasferito con deliberazione 6 dicembre 1979 alla Pretura di Ivrea con funzioni di pretore;
- dott. Gianfranco MONTERA, pretore del lavoro del mandamento di Milano;
- dott.ssa Maria Luisa DAMENO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
- dott. Angelo CULOTTA, pretore del mandamento di Milano.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le funzioni precedenti ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

Il Consiglio prende, quindi, in esame le altre pratiche della seconda Commissione referente indicate al punto tre dell'ordine del giorno e, preso atto delle proposte della Commissione, formulate nella seduta del 4 dicembre 1979 e 4, 6, 20, 21 e 22 febbraio 1980, come risulta dai relativi verbali, su ciascuno delle anzidette pratiche, sentiti i relatori, così delibera:

17. - la concessione al dott. Edoardo MASCIONE, magistrato di cassazione con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, di un congedo straordinario per motivi di salute dal 12 al 31 ottobre 1979;

18. - il collocamento in aspettativa per infermità, dal 17 dicembre 1979 al 4 febbraio 1980, a domanda, del dott. Nicolò Alfredo MESSANA, magistrato di Corte di Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo;

19. - la conferma del dott. Walter CARLOTTI, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, perchè in aspettativa per infermità, a sua domanda, in detta aspettativa dal 5 gennaio al 13 febbraio 1980 e, comunque, non oltre la data di decorrenza delle dimissioni rassegnate dal predetto magistrato e già accettate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 dicembre 1979;

20. - il collocamento in aspettativa per infermità dal 13 novembre al 12 dicembre 1979, a domanda, del dott. Giuseppe COZZELLA, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della Corte Suprema di Cassazione;

21. - il collocamento in aspettativa per infermità, dal 7 novembre 1979 al 5 gennaio 1980, a domanda, del dott. Enrico MELE, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco;

22. - il collocamento in aspettativa per infermità, dal 21 dicembre 1979 al 29 gennaio 1980, a domanda, del dott. Biagio SOLE, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori in funzione di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Iagonegro;

23. - il collocamento in aspettativa per infermità, dal 15 giugno al 18 ottobre 1979, a domanda, del dott. Luciano RUBINI, già magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, a riposo dal 1 gennaio 1980, con conseguente collocamento del medesimo fuori del ruolo organico della Magistratura, a decorrere dal 15 agosto 1979;

24. - la concessione al dott. Cesare SANTOVITO, magistrato di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, di un congedo straordinario per motivi di salute, dal 20 marzo al 18 maggio 1979 e, in prosieguo, il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, dello stesso magistrato dal 19 maggio al 2 luglio 1979.

Delibera, inoltre, il collocamento in aspettativa per infermità, a domanda, del predetto dott. Cesare SANTOVITO, dal 9 al 23 luglio 1979;

25. - la concessione alla dott.ssa Maddalena SALVATI, coniugata VIPARELLI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Milano, dell'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, dal 2 gennaio al 1 febbraio 1980;

26. - di dichiarare irripetibile la somma di lire 516.698 riscossa in più nel periodo 1° maggio 1978 - 30 giugno 1979 dal dott. Lorenzo ZEN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, trattandosi di errore contabile dovuto all'Amministrazione e non rilevabile

con la normale diligenza dall'interessato; la somma è da ritenersi riscossa in buona fede in base ad obiettivi ed univoci affidamenti sulla legittimità del pagamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione, ed essendo la somma stessa destinata funzionalmente ai bisogni della vita (nota ministeriale n. 6365/4447/prot. in data 12 novembre 1979;

27. - di dichiarare irripetibile la somma di lire 21.484 = riscossa in più nel periodo 1° gennaio - 30 maggio 1979 dal dott. Giangiacomo COVASSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, trattandosi di errore contabile dovuto all'Amministrazione e non rilevabile con la normale diligenza dall'interessato; la somma è da ritenersi riscossa in buona fede in base ad obiettivi ed univoci affidamenti sulla legittimità del pagamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione, ed essendo la somma stessa destinata funzionalmente ai bisogni della vita (nota ministeriale n. 1899/4468 in data 14 novembre 1979);

28. - di non dichiarare irripetibile la somma di L.321.135 = riscossa in più dal 7 luglio 1976 dal dott. Mario Augusto CHIAROLLA, giudice del Tribunale di Milano, trattandosi di somma che la Amministrazione non doveva versare a seguito della dichiarazione presentata dallo stesso interessato circa il reddito da lavoro della moglie, e che preclude la possibilità di opporre la buona fede (nota ministeriale n.6525/3921 prot. in data 19 settembre 1979;

29. - di dichiarare irripetibile la somma di lire 2.193.665 = riscossa in più nel periodo 1° gennaio 1976 31 maggio 1979 dalla signora Piera SERATI, vedova del dott. Salvatore CICCOTTA, magistrato deceduto, trattandosi di errore contabile dovuto all'Amministrazione, del quale non poteva accorgersi con la normale diligenza l'interessata; deve riconoscersi la riscossione in buona fede in base ad obietti

vi ed univoci affidamenti sulla legittimità del pagamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione, ed essendo la somma stessa destinata funzionalmente ai bisogni della vita (nota ministeriale n. 9169/5 prot. in data 30 novembre 1979;

30. - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità (pregressa necrosi miocardica non trans-murale della regione antero-settale. In atto aorto-miocardiocoronarosclerosi) da cui è affetto Aldo GENTILE con sigliere istruttore aggiunto presso il Tribunale di Bologna, in conformità al parere espresso dall'Ospedale Militare di Bologna in data 25 luglio 1979 e dal medico Provinciale di Bologna in data 17 ottobre 1979 (nota ministeriale n.9172/5 prot. in data 30 novembre 1979);

31. - il riconoscimento al dott. Luigi FINOCCHIARO, Consigliere della Corte di Appello di Catania, del diritto all'equo indennizzo di Terza categoria, nella misura massima prevista dalla tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in conformità al parere espresso dal Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie in data 15 novembre 1979 (nota ministeriale n.16/5 prot. in data 16 gennaio 1980).

32. - A questo punto il Consiglio prende in esame la proposta della seconda Commissione referente di reiezione della domanda di pensione privilegiata della signora Rosina ALOISI, vedova del dott. Federico IANNINI, magistrato deceduto il 28 settembre 1976, indicata al n. 30 del punto tre dell'ordine del giorno.

Il dott. Luigi DI ORESTE svolge una accurata relazione, dando lettura degli atti fondamentali ed in particolare del parere medico dell'Ospedale militare di Catanzaro (favorevole alla dipendenza della morte da causa di servizio) e di quello del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (contrario, in quanto la morte sarebbe stata determinata dal diabete e non da malattia di servizio).

La Commissione ha ritenuto di dare la prevalenza a tale ultimo parere, ma l'intera questione viene rimessa al Consiglio per una complessiva valutazione.

Chiesta ed ottenuta la parola, il dott. Armando OLIVARES esprime la convinzione che la richiesta della sig.ra ALOISI, vedova del dott. Federico IANNINI, debba essere accolta per le ragioni abbondantemente esposte dal Centro medico legale dell'Ospedale militare di Catanzaro e recepite dal Ministero di Grazia e Giustizia con la nota in atti. Il dott. IANNINI esplicò un'attività giurisdizionale assai impegnativa e fu tratto a morte da una serie di malattie contratte durante e per il servizio. Il diabete non ha esplicito una efficacia determinante. Sarebbe assurdo, in un caso come questo, negare alla vedova il diritto alla pensione privilegiata. Chiede, pertanto, che la proposta della Commissione venga respinta ed invece accolta la richiesta della sig.ra ALOISI con la motivazione contenuta nel parere medico dell'Ospedale Militare di Catanzaro.

Il dott. Giacomo CALIENDO si associa alla richiesta del dott. OLIVARES e chiede che la stessa venga posta in votazione.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di accoglimento della istanza di pensione privilegiata avanzata dalla sig.ra Rosina ALOISI vedova IANNINI, così come formulata dal dott. OLIVARES, ed all'esito comunica che risulta approvata (13 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti), nel seguente testo:

"l'accoglimento della domanda di pensione privilegiata della Signora Rosina ALOISI, vedova del dott. Federico IANNINI, magistrato deceduto il 28 settembre 1976, dovendosi riconoscere la dipendenza da fatti di servizio delle infer-

mità: "diabete mellito; cirrosi epatica in soggetto con insuficienza renale cronica: collasso cardio-circolatorio acuto", in conformità al parere espresso dalla Commissione medica del centro medico legale militare di Catanzaro in data 20 novembre 1978 (nota ministeriale n. 7339/5 prot. in data 8 ottobre 1979)".

Il Consiglio prosegue l'esame delle altre proposte della seconda Commissione referente indicate al punto tre del l'ordine del giorno e, all'esito della discussione, delibera:

33. - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità (sindrome da colon irritabile - sindrome nevrosica depressivo-ansiosa: in atto sindrome ansiosa-depressiva in soggetto con brachialgia bilaterale - artrosi cervicale con nevrite brachiale) da cui è affetto il dott. Vittorio ANTONINI, giudice del Tribunale di Catanzaro, in conformità al parere espresso dal Centro Medico Legale Militare di Catanzaro in data 11 luglio 1979 (nota ministeriale n. 6011/5 prot. in data 28 agosto 1979);

34. - ritenuto che l'art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel disporre che la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza dalla causa di servizio della infermità o delle lesioni contratte, con ciò stesso consente che tale domanda e l'accertamento sanitario relativo possono intervenire anche dopo il collocamento a riposo del dipendente, purchè nei cinque anni da tale ultimo evento e purchè, ovviamente, si tratti di malattia contratta in servizio;

- ritenuto che l'opinione espressa dal Ministero di Grazia e Giustizia e cioè che l'accertamento sanitario suc-

cessivo alla cessazione dal servizio può riguardare, ai sensi del citato art. 169, soltanto il nesso di causalità tra malattia e prestazione del servizio e non anche la sussistenza dell'infermità, la quale, indefettibilmente, dovrebbe essere accertata in tempo anteriore al pensionamento, non pare che possa essere accolta, in quanto l'Ordinamento non prevede la possibilità che nell'ambito del rapporto di impiego pubblico si proceda all'accertamento di uno stato di malattia del dipendente come fine a se stesso senza che sia finalizzato ad uno scopo, e d'altronde può ben accadere, come si assume essere accaduto nella specie, che della preesistenza di uno stato morboso il dipendente si sia accorto dopo essere cessato dal servizio: ipotesi, questa, che esclude la possibilità che la esigenza prospettata dal Ministero venga osservata.

Considerato, pertanto, che non si rivengono validi motivi per dichiarare inammissibile la domanda del dott. Ettore LAI, magistrato di corte di appello dimissionario dal 18 dicembre 1974, delibera la restituzione degli atti al Ministero di Grazia e Giustizia ai fini dell'istruttoria di merito e a quella preliminare diretta ad accertare l'epoca di insorgenza della malattia dedotta dal dott. Ettore LAI e quella della conoscenza, da parte di quest'ultimo, del manifestarsi della malattia stessa (nota ministeriale n.10538/5 prot. in data 18 dicembre 1978);

35. - ritenuto che l'art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel disporre che la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e delle lesioni contratte, con ciò stesso consente che tale domanda e l'accertamento sanitario re-

lativo possono intervenire anche dopo il collocamento a riposo del dipendente, purchè nei cinque anni da tale ultimo evento e purchè, ovviamente, si tratti di malattia contratta in servizio;

- ritenuto che l'opinione espressa dal Ministero di Grazia e Giustizia e cioè che l'accertamento sanitario successivo alla cessazione dal servizio può riguardare, ai sensi del citato art. 169, soltanto il nesso di causalità tra malattia e prestazione del servizio e non anche la sussistenza dell'infermità, la quale, indefettibilmente, dovrebbe essere accertata in tempo anteriore al pensionamento, non pare che possa essere accolta, in quanto l'Ordinamento non prevede la possibilità che nell'ambito del rapporto di impiego pubblico si proceda all'accertamento di uno stato di malattia del dipendente come fine a se stesso senza che sia finalizzato ad uno scopo, e d'altronde può ben accadere, come si assume essere accaduto nella specie, che della preesistenza di uno stato morboso il dipendente si sia accorto dopo essere cessato dal servizio: ipotesi, questa, che esclude la possibilità che l'esigenza prospettata dal Ministero venga osservata.

Considerato, pertanto, che non si rinvencono validi motivi per dichiarare inammissibile la domanda del dott. Francesco GENOVIVA, magistrato di cassazione dimissionario a decorrere dal 10 maggio 1978, delibera la restituzione degli atti relativi alla domanda di pensione privilegiata del dott. Francesco GENOVIVA, magistrato di corte di cassazione dimissionario a decorrere dal 10 maggio 1978, al Ministero di Grazia e Giustizia ai fini dell'istruttoria di merito e a quella preliminare diretta ad accertare l'epoca di insorgenza della malattia dedotta dal dott. Francesco GENOVIVA e quella

della conoscenza da parte di quest'ultimo, del manifestarsi della malattia stessa (nota ministeriale n. 8957/5 prot. in data 17 novembre 1979);

36. - la conferma della deliberazione in data 21 settembre 1979, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto il dott. Vincenzo VARDARO, pretore del mandamento di Roma, con l'esclusione dei benefici di cui all'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957, n.3, perchè, dato il tipo delle infermità riconosciute e la loro sintomatologia, il troppo tempo decorso dall'epoca (1956/62) in cui tali infermità sarebbero insorte, non è possibile ritenere che la conoscenza delle stesse sia iniziata, anche come pienezza e gravità, soltanto in coincidenza con la visita del 1 febbraio 1978;

37. - il rigetto dell'istanza in data 22 gennaio 1979 presentata dal dott. Domenico PIAZZA, giudice del Tribunale di Bologna, non ravvisandosi elementi che inducano a modificare la deliberazione del 14 settembre 1977 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di respingere la domanda del 5 maggio 1973 del predetto magistrato, in quanto la dedotta infermità non risultò dipendente da causa di servizio;

38. - preso atto dell'annullamento da parte del T.A.R. della Regione Sicilia (sentenza n. 128/79, pubblicata il 24 marzo 1979), della deliberazione 13 maggio 1977 del Consiglio Superiore della Magistratura, delibera il riconoscimento da causa di servizio della malattia da cui risulta affetto il dott. Sebastiano PATANE', procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, (esauribilità sipofisica con dismetabolismo lipidico), non ascrivibile tuttavia ad alcuna categoria di pensione di cui alla tabella

"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 650, perchè non valutabile (note ministeriali n. 4166/5 prot. in data 8.5.1979 e n. 4310/5 prot. in data 12 giugno 1979);

39. - la reiezione dell'istanza in data 27 settembre 1979 con la quale il dott. Francesco Paolo LANZARA, pretore del mandamento di Frascati, chiede il riconoscimento di aggravamento dell'infermità da cui è affetto; ciò perchè, giusta l'art. 56 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, l'aggravamento - e quindi la revisione dell'equo indennizzo - può essere chiesto per una menomazione dell'integrità fisica per la quale fu già concesso un equo indennizzo, che, nel caso in esame, non fu mai concesso, in quanto deve ancora essere definita la relativa pratica di riconoscimento di infermità (nota ministeriale n. 7299/5 prot. in data 5 ottobre 1979);

40. - di rinviare in Commissione gli atti relativi alle proposte della seconda Commissione referente indicate ai numeri 38, 39, 40 e 41 del punto tre dell'ordine del giorno, concernenti il richiamo in ruolo dei dottori:

- Raffaele BRUNETTI, magistrato fuori ruolo perchè destinato al Ministero degli Affari Esteri;

- Augusto SINAGRA, magistrato fuori ruolo perchè destinato al Ministero degli Affari Esteri;

- Salvatore PALLARA, magistrato fuori ruolo perchè destinato al Ministero della Marina Mercantile, e

- Renato ANGELONI, magistrato fuori ruolo perchè destinato al Ministero degli Affari Esteri.

Ciò al fine di esaminare le controdeduzioni degli interessati e le richieste di audizione personale da alcuni di essi presentate;

41. - la cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del dott. Francesco Saverio FORTUNA, magistrato di tribunale collocato fuori del ruolo organico della Magistratura perchè addetto al Ministero di Grazia e Giustizia con funzioni amministrative, a decorrere dal 20 aprile 1979, essendo stato nominato assistente ordinario presso la Cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale della facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma (richiesta n. 6819/396 prot. in data 25 gennaio 1980);

42. - l'archiviazione degli atti relativi alla procedura di dispensa dal servizio per infermità, ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, iniziata nei confronti del dott. Rosario ROTOLO, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, con deliberazione in data 10 luglio 1979; ciò alla luce del verbale di visita medica collegiale in data 17 settembre 1979;

43. - la reiezione della domanda presentata in data 21 novembre 1979 con la quale il dott. Giuseppe Luigi STASSANO, giudice del Tribunale di Milano, incluso nell'ultimo contingente semestrale della graduatoria degli ex combattenti ed assimilati da collocare a riposo dal 1° gennaio 1980, chiede di essere trattenuto in servizio. Ciò perchè le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi del decreto legge 261 e della legge n. 355 del 1974, sono irrevocabili e i contingenti devono ritenersi intangibili per le specifiche finalità perseguite dalla legge di ovvio carattere pubblicistico ed anche a tutela della posizione giuridica già definitivamente acquisita dagli altri interessati (nota ministeriale n. 45/5 prot. in data 17 gennaio 1980);

44. - il rigetto dell'istanza presentata il 5 febbraio 1979, con la quale il dott. Roberto MODIGLIANI, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, chiede di essere inserito in uno degli ultimi contingenti semestrali, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 14 agosto 1974, n. 355, perchè non presentata nel rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 1 della legge n. 355 del 1974, nonostante che il dott. Roberto MODIGLIANI avesse ottenuto il riconoscimento della qualifica di perseguitato razziale fin dal 28 dicembre 1971 con decreto del Prefetto di Roma (nota ministeriale n. 1365/5 prot. in data 19 febbraio 1979);

45. - di prendere atto che il diritto fatto valere dal dott. Diego Mario DI LUSTRO, Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce, è stato già riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia con provvedimento in data 11 settembre 1979 (nota ministeriale n. 197/4750 prot. in data 5 dicembre 1979);

46. - l'archiviazione degli atti relativi a motivi di incompatibilità ex art. 18 Ordinamento Giudiziario concernenti il dott. Italo RIZZO già consigliere della sezione distaccata di Corte di Appello di Reggio Calabria, collocato a riposo dal 1° luglio 1978;

47. - di comunicare al dott. Giuseppe PAPALE, magistrato dispensato dal servizio per motivi di salute dal 2 settembre 1971, dimorante in Roma Via Giovanni Caselli n.39, il contenuto della ministeriale n. 9168/5 prot. in data 30 novembre 1979; ciò con riferimento alla sua domanda di riliquidazione della pensione dal 1 dicembre 1972;

48. - di accettare le dimissioni da commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi civici della Regione Abruzzo, rassegnate dal dott. Michele CAPPUCIO, Presidente del Tribunale di L'Aquila, con istanza in data 19 gennaio 1980;

49. - di rispondere alla Corte dei Conti (rilievo n. 97 del 30 agosto 1979), tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, precisando che la deliberazione di nomina a magistrato di Corte di Appello del dott. Raffaele GIULIANO, giudice del Tribunale di Salerno, con decorrenza 30 aprile 1975, è stata adottata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla base del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 4 luglio 1978. Il ritardo della nomina è da ricollegare al ritardato parere del Consiglio Giudiziario, dovuto al fatto che il dott. Raffaele GIULIANO era stato assente giustificato dall'ufficio, dall'8 giugno 1974 al 2 dicembre 1976 (nota ministeriale n. 3704/3896 prot. in data 14 settembre 1979);

50. - il rigetto dell'istanza presentata in data 7 agosto 1978 dal dott. Antonio MAFFA, giudice del Tribunale di Torino, tendente a fruire del diritto di assentarsi dal posto di lavoro dal 16 ottobre al 15 dicembre 1978, ai sensi del disposto degli artt. 7, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903, in quanto la applicazione della normativa (art. 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903, e art. 7 legge 30 dicembre 1971, n. 1204), presuppone la qualità di lavoratore subordinato in entrambi i genitori;

51. - di pubblicare sul notiziario del Consiglio Superiore della Magistratura il parere espresso dall'Ufficio Studi e Documentazione, in data 28 novembre 1978, in ordine alla possibilità del magistrato ad assentarsi dal lavoro, ai sensi degli artt. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

52. - di rinviare in Commissione, per esaminare le osservazioni dell'interessato, gli atti relativi alla proposta iscritta al N. 53 del punto tre dell'ordine del giorno, concernente:

" di non autorizzare il dott. Nicola MONACO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, ad assumere l'incarico di Componente della Commissione giudicatrice di un concorso, bandito dalla Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, a centocinquanta posti di impiegato nel suddetto Istituto di Credito, perchè trattasi di incarico non consentito dal II° paragrafo, pag. 7, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 7031/2^a Comm. prot. in data 13 ottobre 1979";

53. - di prendere atto della nomina del dott. Ovilio URBISCI, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, a Componente della Commissione per esami di procuratore legale per l'anno 1980;

54. - di rinviare in Commissione per un ulteriore esame, gli atti relativi alla proposta iscritta al n. 55 del punto tre dell'ordine del giorno, concernente:

" di non autorizzare il dott. Sandro NORFO, pretore del mandamento di Cagliari, ad assumere l'incarico di insegnamento delle materie giuridiche nel corso di ragioneria presso l'Istituto di Istruzione Salvatore Cambosu di Cagliari, trattandosi di Istituto privato";

55. - il rigetto dell'istanza in data 1° dicembre 1979 del dott. Pietro Floriano FLORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, in quanto la carica di Presidente della FIPAV comporta di diritto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 2 agosto 1974, numero 530, quella di Componente del Consiglio Nazionale del CONI, il quale ultimo è organo direttivo di amministrazione pubblica ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70 (tabella V allegata), donde l'incompatibilità ex art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario;

56. - di autorizzare gli appresso indicati magistrati ad assumere gli incarichi a fianco di ciascuno specificati:

56/1 - dott. Clemente PAPI, giudice del Tribunale di Milano: incarico di Vice Presidente del Jockey Club Italiano;

56/2. - dott. Saverio Felice MANNINO, pretore del mandamento di Reggio Calabria: incarico di insegnamento presso la scuola della Pubblica Amministrazione nel 67° corso di formazione per i funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili;

56/3. - dott. Bruno ROTILI, pretore del mandamento di Montesarchio: incarico di insegnamento di "Legislazione e Amministrazione del Patrimonio Artistico", presso la scuola di perfezionamento in storia dell'Arte nell'Università di Napoli per l'anno accademico 1979/1980;

56/4. - dott. Mario PUTATURO, giudice del Tribunale di Napoli: incarichi di Presidente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi rispettivamente per 5 posti ed un posto di ormeggiatore presso il gruppo ormeggiatori e battellieri del Porto di Napoli e del Porto di Castellammare di Stabia;

56/5. - dott. Francesco ANCONA, Consigliere della Corte di Appello di Bari: incarico di Presidente delle Commissioni di esame per l'iscrizione dei mediatori marittimi nella sezione ordinaria ed in quella speciale, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 12 marzo 1968, n. 478;

56/6. - dott. Guido MARINO, consigliere istruttore Tribunale Firenze: incarico di collaboratore dell'Ufficio di Inchiesta della Federazione Italiana gioco-calcio;

56/7. - dott.ssa Francesca Laura MORVILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo: incarico di Componente della Commissione di sorveglianza e scarto atti di archivio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo;

56/8. - dott. Michele SPINA, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo: incarico di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ad un posto di medico incaricato presso la Casa circondariale di Palermo, indetto con D.M. 18 ottobre 1979;

56/9. - dott. Bruno MOI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia: incarico di Componente della Commissione di sorveglianza e scarto atti di archivio della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Si passa poi all'esame delle proposte formulate dalla Prima Commissione Referente iscritte al n. 2) dell'Ordine del giorno della seduta odierna.

Il Consiglio prende in esame la pratica concernente i problemi di costituzionalità e i criteri di applicazione degli articoli 2 e 4 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura.

Il dott. RAMAT dà lettura della propria relazione (al legato "A").

Il prof. GALLO dà lettura della propria relazione (al legato "B").

Il prof. ZILLETTI precisa che, contrariamente a quanto detto dal prof. GALLO nella sua relazione, la tesi da lui sostenuta non gli risulta che rispecchi il parere della minoranza della Commissione, in quanto dai verbali della stessa risulta che non vi fu tesi di maggioranza e di minoranza non essendo stata raggiunta, in detta sede, alcuna maggioranza (vedi verbale Prima Commissione - Seduta del 5 dicembre 1979 - ore 16,30).

Il prof. CONSO ritiene poco opportuno adottare una delibera contrastante a quella già presa nella seduta del 21 marzo 1979 riconoscendo quest'ultima sbagliata. Tale inopportunità trova a suo avviso due motivazioni:

a) si è giunti quasi al termine della attività di questo Consiglio che non ha mai applicato l'art. 2 e che anzi, nella citata delibera del 21 marzo 1980, ha affermato che comunque tale procedura non andava applicata ai comportamenti colpevoli (abrogazione della parola "anche"). L'invertire la tendenza, revocando addirittura la suddetta delibera alla vigilia della scadenza del mandato, appare quindi, inopportuno in quanto meglio sarebbe rimettere ogni decisione in ordine ad una eventuale modifica di indirizzo, al Consiglio che dovrà succedere e che dovrà applicare eventualmente la procedura oggi in discussione;

b) la stessa bontà delle motivazioni addotte a sostegno delle due tesi contrapposte, contenute nei documenti a firma del dott. RAMAT e del prof. GALLO, dimostra la grande delicatezza del problema e la assoluta incertezza su quale sia la migliore soluzione. Tale incertezza giustifica ancor meno una

revoca odierna di una precedente delibera sul presupposto magari che qualche componente abbia cambiato parere. Solo, infatti, nel caso in cui tutti fossero convinti della bontà della tesi modificatrice, ritiene che sarebbe il caso di accogliere detta proposta. Ciò, peraltro non appare, stante l'esito del dibattito in Commissione e la formulazione di due documenti contrapposti.

Il dott. ALMERIGHI dichiara di non concordare con quanto appena sostenuto dal prof. CONSO ed aggiunge: "se noi, infatti, nelle nostre delibere sosteniamo sempre di essere (come siamo) l'organo di autogoverno della magistratura, abbiamo un primo dovere fondamentale che è quello di governare. Non rispetteremmo tale nostro dovere se oggi rinunciassimo a pronunciarci sull'argomento in questione rifiutando in tal modo di riappropriarci di un potere che la legge ci conferisce proprio per far meglio funzionare l'apparato della giustizia. Che di tale potere abbiamo bisogno ci è dimostrato, poi, dalla esperienza in quanto abbiamo rilevato di non essere in grado, senza ricorrere alla procedura ex art. 2, di rimuovere alcune cause di disfunzione che provocano dei danni alla credibilità della intera istituzione. Ritengo, conseguentemente, che la maggioranza formatasi nella seduta del 21 marzo 1979 abbia errato e che sia onesto, oggi, prendere atto di tale errore e porvi rimedio accogliendo la tesi sostenuta nel documento redatto dal prof. GALLO".

L'avv. SUMMA alle preoccupazioni esternate dal prof. CONSO obietta che non è esatto che il Consiglio abbia mai deliberato di non applicare l'art. 2, bensì è vero che l'applicazione di tale procedura è rimasta sospesa fino ad oggi per consentire una approfondita disamina del problema. La stessa

delibera del 21 marzo 1979 non dichiarò, infatti, inapplicabile la citata procedura, bensì portò a rimettere la relativa pratica alla Commissione affinché questa, sulla base della decisione di abrogazione della parola "anche", studiasse quali potessero essere i residui limiti di applicazione della procedura amministrativa oggi in discussione.

Dichiara che, a suo avviso, la delibera del 21 marzo 1979 è viziata da un macroscopico eccesso di potere in quanto sostanzialmente ha comportato la modifica, da parte di un organo amministrativo, di una norma di legge in vigore. Tale errore ha poi comportato, come ulteriore conseguenza, il ricorso anomalo alla procedura della variazione tabellare in casi rientranti, invece, sotto la previsione dell'art. 2 il che ha significato che si sono venute a ridurre, invece che ad ampliare, le garanzie poste a tutela della inamovibilità dei magistrati.

E' per questi motivi che, conformemente a quanto già sostenuto nella precedente discussione consiliare, è favorevole alla applicazione della procedura ex art. 2 rivedendo la decisione del 21 marzo 1979.

Ciò premesso, pur concordando in linea di principio con la tesi oggi sostenuta nella relazione del prof. GALLO, ritiene che dovrebbe tenersi in maggior conto di quanto non sia stato fatto in detto documento, il problema della pregiudizialità dell'azione disciplinare rispetto a quella ex art. 2. Porta ad esempio di tale suo assunto la fattispecie in cui, per un medesimo fatto, essendo stata iniziata sia la procedura amministrativa che quella disciplinare,

uno dei due titolari di quest'ultima richieda al Consiglio (e questo accolga) la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. In tale circostanza, a suo avviso, dovrebbe essere pacifico che l'azione ex art. 2 non avrebbe ragione di essere proseguita e dovrebbe, quindi, cedere il passo a quella disciplinare.

Il prof. GALLO interviene rilevando che tale sospensione della procedura amministrativa è indiscutibile come indiscutibile è la cessazione della medesima azione nel caso in cui il magistrato interessato chieda lui stesso il trasferimento ad altra sede.

L'avv. SUMMA prosegue osservando che, altrettanto pacifico dovrebbe essere il fatto che alcuni comportamenti di magistrati (ad esempio: abituale deposito in ritardo delle sentenze, o scarso rendimento quantitativo) non potrebbero mai rientrare sotto la previsione dell'art. 2 non comportando delle cause di incompatibilità ambientale e dovrebbero, quindi, essere riammessi esclusivamente alla valutazione dei titolari dell'azione disciplinare. Rileva, poi, che vi possono essere degli altri casi in cui il comportamento del magistrato, oltre ad avere rilevanza penale o disciplinare, assume una sua autonoma importanza anche dal punto di vista della incompatibilità ambientale. Se non ha dubbi che, in tale circostanza, la procedura ex art. 2 debba essere iniziata, nutre invece ancora delle serie perplessità circa la proseguibilità di detta azione dal momento in cui, a seguito della formulazione del capo di incolpazione o di imputazione, sia dato riscontrare una identità dei fatti oggetto delle azioni

amministrative e giurisdizionali. Ritiene conseguentemente che il Consiglio dovrebbe, di volta in volta, valutare la sussistenza o meno di una identità dei fatti oggetto delle due differenti procedure e, nel caso di riscontrata sussistenza della identità, dovrebbe sospendere la procedura amministrativa in attesa della decisione giurisdizionale, mentre potrebbe, invece, proseguirsi nelle due contemporanee azioni qualora tale identità di fatti non venisse riscontrata.

Il dott. CASADEI MONTI obietta al prof. CONSO che non è del tutto esatto affermare che il Consiglio oggi sia chiamato a rivedere una precedente delibera con cui aveva deciso di non applicare l'art. 2. In realtà, dopo un ampio dibattito in Commissione, nel marzo del 1979 il Consiglio aveva deciso unicamente di non applicare una determinata parte dell'art. 2, ferma restando l'applicabilità, invece, della relativa procedura nei restanti casi, tanto è vero che aveva rimesso alla Commissione lo studio dei modi di applicazione per detti casi residui. Nel corso di tale studio una parte della Commissione ha ritenuto, poi, opportuno di proporre al Consiglio una revisione della precedente delibera. Ciò posto, lui condivide tale proposta di revisione della precedente delibera e ciò sia per le motivazioni esposte dal prof. GALLO nel suo documento, sia per due altre considerazioni:

a) ritiene che gli argomenti addotti dal dott. RAMAT a sostegno della propria tesi rovesciano la logica della ar-

gomentazione giuridica. Il dott. RAMAT, infatti, sarebbe partito dall'analisi dell'art. 2 che è una norma di diritto sostanziale e poi, per una necessità di ordine processuale quale quella di assicurare la "terzietà" del giudice, sarebbe pervenuto a ritenere meritevole di abrogazione la anzidetta norma di carattere sostanziale il che, a suo avviso, è assurdo. Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della "terzietà" rileva, già fatto dal prof. GALLO, che si tratta di un falso problema posto che l'oggetto della procedura amministrativa è differente da quello della procedura giurisdizionale, l'uno riguardando la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità e l'altro la sussistenza o meno di una qualche responsabilità di natura disciplinare;

b) rileva che, in ordine al problema della asserita pregiudizialità della procedura disciplinare rispetto a quella ex art. 2, deve tenersi presente che ambedue le relative azioni sono previste dal medesimo disegno di legge (norme sulle guarentigie della magistratura) il che evidenzia come, nella volontà del legislatore, non fosse prevedibile la pregiudizialità di una azione sull'altra, ma dovessero avere ambedue vita autonoma e distinta. Tale separazione è rimasta successivamente anche in sede di determinazione delle competenze del Consiglio Superiore allorchè il legislatore si è limitato a sostituire al Ministro il suddetto organo di autogoverno demandando, poi, a questo anche la competenza a decidere in materia disciplinare.

Il dott. MICELISOPO ritiene non sia esatto parlare oggi di "revoca" della delibera del 21 marzo 1979 in quanto sarebbe più esatto parlare di "annullamento per illegittimità" di detta delibera che, a suo avviso, non si sarebbe potuto neppure mettere ai voti in quanto comportava una abrogazione, sia pure parziale, di una norma di legge vigente.

A sostegno, poi, di quanto affermato dal prof. GALLO nel suo documento e dal dott. CASADEI MONTI nel suo intervento in ordine alla diversità degli oggetti della procedura ex art. 2 e di quella disciplinare richiama un esempio già fatto in altra occasione; quando si procede a seguito di querela civile per falso documentale il giudice civile si deve occupare del falso soltanto nella sua obiettività mentre quello penale sarà poi chiamato a valutarlo anche da un punto di vista subiettivo escludendo, ad esempio, ogni responsabilità penale nel caso in cui ritenga che il falso sia stato commesso "ioci causa". Parimenti il Consiglio, investito di un caso ex art. 2, deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una obbiettiva incompatibilità ambientale di un magistrato in una determinata sede, mentre la Sezione Disciplinare dovrà valutare anche se il medesimo comportamento sia ascrivibile o meno a colpa dello stesso magistrato.

Il dott. SERGIO dichiara di avere le medesime perplessità già esternate dal prof. CONSO. Non a caso sono tre anni che il Consiglio si trascina il problema oggi in discussione.

Si tratta di una materia incandescente sia per questo che per il precedente Consiglio che si indusse a delle decisioni di massima per delle ragioni contingenti come sono contingenti quelle oggi retrostanti a certe dichiarazioni. Tali precedenti decisioni suscitarono vivacissime critiche sia nella Magistratura che nel Paese e non a caso la tesi da lui a suo tempo sostenuta, e cioè quella della abrogazione implicita dell'art. 2, non passò per un limitatissimo scarto di voti (14 favorevoli, 16 contrari) e altrettanto non a caso, ancora oggi, i problemi della pregiudizialità fra le due azioni vengono così ampiamente dibattuti.

Aggiunge poi, che se ci si soffermasse ad esaminare quelli che sono i casi in cui, in passato, si è applicato l'art. 2, si vedrebbe che nella stragrande maggioranza si trattò di casi che avrebbero dovuto essere risolti in sede disciplinare e che non lo furono per l'inerzia dei relativi titolari dell'azione. Ne discende che la soluzione più logica e congrua dei problemi in questione andrebbe ricercata e trovata nella sua sede naturale e cioè in quella disciplinare, anzichè rispolverando una norma che già tante critiche ha suscitato e che, comportando dei provvedimenti di natura amministrativa, sarebbe comunque soggetta al vaglio dei T.A.R. con le conseguenze disastrose per il Consiglio che l'esperienza ha già dimostrato.

A questo punto, data l'ora tarda (ore 13,25) e dato il notevole numero di componenti già iscritti a parlare sull'argomento, il Presidente rinvia la prosecuzione della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto
in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio
Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

ALLEGATO "A"

PROPOSTE DELLA PRIMA COMMISSIONE REFERENTE SULL'AMBITO
DI APPLICABILITA' DELL'ART. 2 LEGGE GUARENTEGIE

I) - Dopo l'esito della discussione in Consiglio (seduta 21.3.79 ore 16,30), è rimasto fermo, allo stato, che la procedura di trasferimento di ufficio ex art.2 Legge guarentigie sia da ritenere legittima soltanto nei casi:

- a) di cause riferibili a terzi;
- b) di cause incolpevoli riferibili al magistrato:

le une e le altre tali, ovviamente, da impedire al magistrato, nella sede che occupa, di "amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Ordine giudiziario".

II) - Può darsi che il Consiglio riveda la conclusione cui era pervenuto il 21.3.79. Già in Commissione si sono avuti interventi a ciò diretti. Si è insistito, in particolare, sulla "abnormità" della conclusione 21.3.79, perchè in sostanza questa si fonda sulla abrogazione per incompatibilità costituzionale di una parte dell'art.2; si è ugualmente insistito sulla totale diversità tra le situazioni oggetto del procedimento amministrativo di trasferimento ex art.2, e le situazioni oggetto del procedimento disciplinare giurisdizionale.

Il relatore, pur riconoscendo - ancora una volta - piena dignità argomentativa sulle opinioni ora ricordate, resta tuttavia convinto che fu esatta la conclusione consiliare del 21.3.79. Le ragioni sulle quali questa si basa sono chiaramente sintetizzate nel verbale contestuale e, poi, nel verbale 26.9.79 della Prima Commissione (intervento Ramat).

Mi sembra infatti insuperabile l'argomento della terzietà del giudice (ivi); mi sembra, di contro, tecnicamente supe-

rabile la tesi della abnormità consistente nel riconoscimento di abrogazione parziale dell'art.2, nella parte cioè che - a ritenerla ancora operante - annullerebbe appunto la terzietà del giudice disciplinare (Sezione Disciplinare del C.S.M.).

Ogni ulteriore argomentazione mi sembra inutile ripetere qui, dato che la Commissione ed il C.S.M. dispongono di verbalizzazioni precise e complete di quanto è stato sostenuto pro e contro.

III) - Sono ancor più convinto della giustezza della conclusione consiliare 21.3.79 perchè ho compiuto una ricerca sui casi di applicazione dell'art.2 guarentigie nel periodo 1969-1976.

Si tratta di 19 casi. La gran parte di essi fu decisa sulla base di fatti-comportamenti integranti (per consolidata giurisprudenza) estremi di illecito disciplinare: ad es. violazione dell'obbligo di residenza con conseguente "assenteismo" grave; particolare scarsità di rendimento; abitudinario e notevole ritardo nel deposito dei provvedimenti; relazioni "sospette" con parti in causa; atteggiamenti esterni contrari al "prestigio" e così via. Tutte ipotesi ampiamente presenti nei repertori sulla responsabilità disciplinare del magistrato.

Alcuni dei casi in esame hanno avuto seguito disciplinare, a volte con sentenza di condanna; alcuni casi sono ancora aperti in tale sede; altri casi tra i 19 non hanno avuto, per ora, seguito disciplinare. Può essere utilmente consultato il prospetto in calce.

IV) - Questa ricerca dimostra che la storia applicativa di un istituto conta quanto la sua esegesi dogmatica, e forse più. Tale storia, io credo, dovrebbe far riflettere i sostenitori della applicabilità dell'intero art.2, così come fu scritto prima della Costituzione.

Ne ricaviamo, infatti:

a) che l'art.2 è stato di norma, quasi sempre, applicato per comportamenti "colpevoli", cioè disciplinarmente rilevanti;

b) che spesso al procedimento di trasferimento ex art.2 si è affiancato, da buon secondo, il procedimento disciplinare con contestazioni uguali, nella sostanza, a quelle mosse in sede amministrativa;

c) che talvolta si è avuta condanna per i medesimi fatti decisamente valutati prima, in sede di art.2;

d) che altre volte non si è dato corso al procedimento disciplinare nonostante che il trasferimento ex art.2 fosse stato determinato da "fattispecie" tipicamente disciplinari.

Mi sembra, insomma, confermato il più volte deprecato e denunciato fenomeno della "sovrapposizione" dei due procedimenti (amministrativo e disciplinare) e delle due fattispecie (amministrativa e disciplinare). Con ~~alcune~~ varianti: sovrapposizione concorrente: e qui risulta la questione fondamentale della terzietà della Sezione Disciplinare, inammissibilmente compromessa nella sua credibilità appunto come terzo (= come giudice) per il fatto che i suoi comportamenti hanno partecipato alla decisione amministrativa di trasferimento. Oppure sovrapposizione sostitutiva: l'art. 2 al posto del procedimento disciplinare, che non si fa. E neppure questa mi sembra una soluzione accettabile. Anzi è peggiore della sovrapposizione concorrente: questa, infatti, vulnera la terzietà del giudice, ma lascia un giudice e un procedimento giurisdizionale; l'altra, la sovrapposizione sostitutiva, elimina giudice e procedimento giurisdizionale. Il che significa violazione di molti principi

costituzionali (artt. 24 e 25) se estesi, com'è giusto intenderli, anche alla giurisdizione disciplinare, e agli

V) - Mi pare necessario sottolineare una cosa, a quest'ultimo proposito. La sovrapposizione costitutiva (che consiste nel fare soltanto, per comportamenti [anche] disciplinari rilevanti, il procedimento amministrativo di trasferimento ex art. 2, e non anche il procedimento giurisdizionale disciplinare) è un fenomeno che sfugge di mano al C.S.M.

Il C.S.M., infatti, non ha iniziativa disciplinare, e neppure impulso nel procedimento disciplinare (salvo i vari casi di istruzione formale, e anche l'impulso è in misura molto ristretta). Questo va ricordato per contro battere l'obiezione di chi dicesse che la sovrapposizione sostitutiva è fenomeno non solo patologico, ma anche evitabile. Patologico sì, o forse (normalità patologica); ma evitabile no, da parte del C.S.M.

Anzi, il trasferimento ex art. 2 per comportamenti rilevanti disciplinarmente, diventa addirittura incentivo al non farsi luogo del procedimento disciplinare. Poco importa stabilire se l'azione disciplinare sia obbligatoria o discrezionale. Conta, invece, che di fatto i titolari di tale azione, giusto o ingiusto, sia il ^{loro} comportamento, non la esercitano in concreto dopo l'applicazione dell'art. 2: come se, in concreto, l'azione disciplinare stessa ne fosse già stata condannata, e inevitabile. Anzi è peggio: il C.S.M. non può più essere connivente, facendosi responsabile di colpa con previsione di evento se non addirittura di dolo eventuale, di una simile, sperimentata prassi.

VI) - Il margine "residuo" di applicabilità dell'art.2 Legge Costituzionale (art. 24 e 25) se esatto, come guarentigie non mi pare, poi, troppo esiguo. Intanto, ri intendeva, anche alla giurisdizione di pari potestà che l'istituto del trasferimento ivi previsto debba essere inteso, di per sè, in termini ristretti: esso non potrà mai essere un rimedio corrente, un rimedio normale. nel caso. Ciò premesso e precisato, non eccezionali potranno essere i casi di trasferimento ex art.2 per comportamenti incolpevoli del magistrato o per cause riferibili a terzi. Certamente non si richiede qui una casistica ante litteram. A mò di esempio si può pensare: al magistrato traumatizzato da "infortuni", profes sionali o no, o da gravi disgrazie subite nella sede occu pata, e che tuttavia non si decida a chiedere da sè il trasferimento; al magistrato fondatamente ribuzato, e/o infondatamente astentosi più volte, per situazioni tutte innocenti ma che, messe insieme, possono, specie nei piccoli centri, con dizionarne negativamente il credito sociale e l'operosità. Questo per i comportamenti incolpevoli del magistrato. Quanto al trasferimento per cause riferibili a terzi, la mente corre subito ai casi, pochi, di intollerabilità ridicolo o di infelicitas fati abbattut^{si} sul magistrato per vicende coinvolgenti la sua cerchia di convivenza.

VII) - Riguardo ai comportamenti incolpevoli, e che dunque possono dar luogo al trasferimento del magistrato, bisogna dire con chiarezza che mai possono rientrarci due casi tipici. Il primo è il contenuto dell'attività giudiziaria svolta. Il secondo caso è l'esercizio dei diritti politici e civili da parte del magistrato. E' ancora aperta la discussione sulla possibile rilevanza disciplinare dell'uno e dell'altro caso. Sarebbe però un pessimo escamotage, per uscire dal

problema, sillogizzare così: 1°) il trasferimento ex art.2 è possibile soltanto per i comportamenti incolpevoli del magistrato; 2°) il contenuto dell'attività giudiziaria e l'esercizio dei diritti politici e civili non costituiscono comportamenti colpevoli; 3°) ergo possono dar luogo al trasferimento ex art.2.

VIII) - Nel procedimento di trasferimento per comportamenti incolpevoli nascerebbe il problema del suo rapporto col procedimento disciplinare.

Può infatti accadere: che si dubiti se un concreto comportamento in ordine al quale si procede sia del tutto incolpevole; oppure ~~colpevole~~ sia colpevole in parte. Può anche accadere che tra più comportamenti, tutti in esame nella sede amministrativa del trasferimento ex art.2, alcuni siano sicuramente incolpevoli, altri no.

Ritengo che il problema vada risolto secondo il principio della pregiudizialità. Il C.S.M. valuterà il fumus disciplinare delle situazioni, e sospenderà il procedimento amministrativo ogni volta che la valutazione sia affermativa, trasmettendo, quindi, gli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

Non mi sembra giusto sospendere il procedimento amministrativo soltanto quando sia intervenuto il rinvio a giudizio in sede disciplinare, e neppure soltanto quando sia stato formalmente aperto (quando è che ciò avviene?) il procedimento disciplinare. Se si tratta, come siamo convinti, di pregiudizialità giurisdizionale rispetto al procedimento amministrativo, questa pregiudizialità dev'essere totalmente operante: altrimenti rientrerebbero dalla finestra, dopo essere stati cacciati dalla porta, i gravi inconvenienti prodotti

problema, alla luce della legge, il trasferimento di sede
dalla sovrapposizione (concorrente o sostitutiva) tra i
due procedimenti.

VIII) Il C.S.M., che abbia riscontrato la sussistenza
del fumus disciplinare, segnalerà ai titolari della rela-
tiva azione, nel trasmettere loro gli atti, che il caso
era sotto esame ex art.2 Legge guarentigie. La segnalazio-
ne dovrà indurre il Ministro ed il P.G. presso la Corte
di Cassazione a prendere le loro determinazioni, positive
o negative, entro brevissimo tempo; in modo che il proce-
dimento disciplinare sia aperto e condotto al più presto,
se si decida per l'azione disciplinare; e che sempre al
più presto, in caso contrario, i titolari dicano di no, in-
formandone subito il C.S.M. per la ripresa del procedimen-
to amministrativo.

IX) -Ritengo superfluo in questa sede preoccuparci anche del
regime giuridico relativo agli effetti del giudicato disci-
plinare, tanto di assoluzione che di condanna, sul procedi-
mento amministrativo di trasferimento. Mi pare sufficiente
dire che dovranno essere seguiti i principi generali rego-
lanti il rapporto tra giudicato e procedimento amministrati-
vo in generale.

X) -La risoluzione che propongo si riassume, dunque, a questo
modo:
"Il C.S.M. procederà al trasferimento di cui all'art.2
R.D.L. 31.5.46, n.511 solo nelle ipotesi in cui l'impossibi-
lità ad amministrare giustizia, nella sede occupata, nelle
condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario,
dipenda o da comportamenti incolpevoli del magistrato o da
cause riferibili a comportamenti altrui.

./.

"Il trasferimento non potrà essere disposto a causa del contenuto dell'attività giudiziaria svolta nè a causa dell'esercizio dei diritti civili o politici."

Il procedimento amministrativo di trasferimento è sospeso quando il C.S.M., in sede deliberativa del comportamento del magistrato, vi ravvisi il fumus di una rilevanza disciplinare. Disponendo la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, il C.S.M. segnalnerà che i fatti relativi erano sotto esame per l'applicabilità eventuale del trasferimento ex art. 2 Legge delle guarentigie".

Marcò Remat

A L L E G A T O

A) - Casi di applicazione dell'art.2 Legge sulle guarentigie
senza seguito disciplinare, a partire dal 1969

1) BONEA: -Lavori edilizi eseguiti senza autorizzazione
della Soprintendenza ai Monumenti;
scarso rendimento
cointeressenze ad imprese commerciali esercitate
da parenti

Atti trasmessi ai titolari dell'azione disciplinare

2) D'OTTAVI: -incapacità direzionale dell'ufficio
scarso rendimento

3) DE GIORGIO: -provocata insistentemente situazione di tensione
e contrasto con pubbliche autorità del luogo

4) MARIANI: -provocati tensione e contrasto nell'ufficio giu-
diziario;
assecondata iniziativa del Procuratore della Re-
pubblica presa in circostanza e con modi anomali
nei confronti di un magistrato, risultato incol-
pevole, istruendo il relativo processo

5) PONZO: -inidoneità alle specifiche funzioni per atteg-
giamento vessatorio verso imputati minorenni

6) GUASCHINO: -cattiva conduzione dell'ufficio
scarsissimo rendimento
tentativi di influenzare le decisioni dei colle-
ghi pretori

Iniziata pratica per art. 3 Legge guarentigie.

7) MONTALBANO: - non potuto eseguire rilevamento perchè gli atti relativi al suo trasferimento di ufficio si trovano in plico sigillato

8) SPAGNUOLO: - avocazioni "insabbiamenti" gravi processi; intervista ad un settimanale con apprezzamenti diffamatori, rivelazioni segreti di ufficio e istruttori; il tutto per proteggere interessi di parte politica anche per utilità personale.

N.B.: - dai verbali emerge che si prevede anche l'azione disciplinare, poi non esercitata; il procedimento disciplinare che anni dopo portò alla rimozione riguarda il comportamento tenuto per l'affare Sindona, estraneo alla procedura ex art. 2

9) MARRONE: - partecipazione a dibattito su processo penale in corso; rivolto aspre critiche e accuse riguardo la conduzione di tale processo, determinando pressioni dannose alla serenità dei giudici ecc.

N.B.: - non segue procedimento disciplinare; però Marrone ne subirà uno per episodio analogo (partecipato a dibattito in altro processo in corso; accuse alla IV sezione penale Tribunale Roma; espressa solidarietà con gli imputati ecc.)
assoluzione per insufficienza di prove

ART. 2

DISCIPLINARE

4) DI STEFANO: molti debiti insoluti;
mancate astensioni;
interventi presso colleghi a favore di imputati e parti in causa
ritardi nel lavoro

- stessi fatti, in massima parte

- n.d.p. per cessazione appartenenza all'ordine giudiziario

5) ALFINITO: - assegno a vuoto

- stesso assegno a vuoto + inadempimenti cambiari

- n.d.p. per cessazione appartenenza all'ordine giudiziario

6) GENTO: - aver intrattenuto rapporti amichevoli e di affari con elementi pregiudicati e mafiosi

- stessi fatti, anche se qualificati come differenti (connivenze mafiose)

- rimozione

7) PERTILE: - protesti cambiari debiti insoluti con avvocati

- stessi fatti

- censura

./.

ART. 2

DISCIPLINARE

8) SCARPA: -avere iniziato procedi-
mento penale, in mo-
do e circostanze an-
nali, contro un magi-
strato risultato in-
colpevole;
"altri episodi clamo-
rosi"

-fatti diversi, almeno in parte:
nelle incolpazioni si fa riferimen-
to alla conduzione di istruttorie,
a scritti sconvenienti contro il G.I.
a pressioni su un pretore a favore di
una parte, a prevaricazioni verso un
privato coinvolto in incidente stra-
dale col figlio di lui, Scarpa: sono
gli "altri episodi clamorosi" indica-
ti a fianco?

censura

9) DE BLASIO: emissione assegni a
vuoto e truffa, fatti
(almeno) in parte di-
versi da quelli del
procedimento discipli-
nare

-debiti insoluti; concorso in assegni
a vuoto; scarso rendimento; omissione
atti dovuti; rapporti d'affari con
pregiudicato; pressioni a favore di
marti in causa presso colleghi

rimozione

10) VITALONE: ostentato protezioni e
amicizie politiche, coin-
volgendo colleghi in
banchetti con detti ami-
ci; intervista in cui
asserisce di aver con-
vinto il Proc. della Rep.
a usare la maniera forte

-"irregolare" ordine di cattura e
omesso parere sull'istanza di libertà
provvisoria della catturata (rientra
nella trascuratezza delle istruttorie
"minori")

contro gli extraparlamentari;
istruito il processo Ospedali
Riuniti di Roma, dov'era im-
piegata la moglie; trascurato
istruttorie "minori", preteso
quelle di rilievo;
pressioni sul Proc. della Rep.
e sul G.I. relativamente a
un processo penale in corso
contro suo fratello

- Assolto perchè il fatto non
costituisce illecito disciplinare

5-3-80
19

Allegato B

1.- La minoranza della Prima Commissione Referente rappresenta innanzitutto al Consiglio la gravità della situazione che è venuta a determinarsi a seguito della deliberazione 21-3-1979 (seduta pomeridiana) colla quale (16 voti favorevoli, 12 contrari ed 1 astenuto) si è deciso di espungere la parola "anche" dal testo del dato normativo di cui all'art. 2 in esame, là dove precede la parola "incolpevoli".

A5

Come appare evidente, non si tratta di una variante di mero carattere lessicale, e tanto meno di semplice atto interpretativo. Il Consiglio, infatti, ha cancellato di sana pianta, mediante un suo atto amministrativo, tutta quella parte della disposizione di legge che consentiva il trasferimento d'ufficio dei magistrati ad altra sede e la destinazione ad altre funzioni quando, per qualsiasi causa, anche dipendente da loro colpa, non possono amministrare giustizia, nella sede occupata, nelle condizioni richieste dal prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Conseguentemente, secondo tale deliberazione, la legge dello Stato dovrebbe essere applicata solo per metà del suo imperativo e precisamente solo per i casi indipendenti da colpa del magistrato.

Da quali norme ordinarie o costituzionali il Consiglio abbia ritenuto di poter attingere il potere di dimezzare il contenuto e il significato delle norme giuridiche non è dato di capire dai verbali della discussione.

1/0

Certo si è che il fatto tanto più mostra la sua abnorme gravità, quando si consideri che nella precedente seduta del 7 marzo 1979 il Consiglio aveva respinto la tesi della pretesa abrogazione tacita dell'art. 2 in argomento per l'asserito insanabile contrasto coll'art. 107 della Costituzione.

Ora, a parte il rilievo secondo cui la semplice incompatibilità di una norma ordinaria con altre contemplate dalla Costituzione rappresenta ipotesi tipica di incostituzionalità, mentre il profilo costituzionale dell'abrogazione può aversi soltanto quando si verifichi un'assoluta, totale, definitiva incompatibilità di ordinamento (come -ad esempio- per le norme penali antisciopero rispetto alla caduta dell'ordinamento corporativo fascista e all'instaurazione di una Repubblica democratica che dava allo sciopero solenne riconoscimento costituzionale), il Consiglio comunque ha fatto rientrare la già respinta abrogazione attraverso l'espedito dell'interpretazione.

Ma altro è l'interpretazione che correttamente può essere sperimentata per riconoscere il valore attuale di una vecchia norma alla luce di parametri che traggono ispirazione dalla lettura della Costituzione, altro è una pretesa interpretazione che elimina addirittura dal dato testuale tutta una parte notevole del suo contenuto, virtualmente disapplicandolo.

Una siffatta operazione non può non spettare unicamente alla Corte Costituzionale; ed è inammissibile che un Organo amministrativo, cui non compete nemmeno il potere di sol

/.

levare la questione di costituzionalità, si sostituisca alla Corte dichiarando virtualmente incostituzionale e inapplicabile la parte più consistente e più importante di una norma giuridica.

La minoranza, pertanto, propone innanzitutto al Consiglio, in via di assoluta pregiudizialità, e prima di passare ad ogni altra discussione sull'art. 2, di riconoscere l'illegittimità della citata deliberazione assunta nella seduta pomeridiana del 21 marzo 1979, integralmente revocandola.

Non sarà fuori luogo ricordare ai carissimi colleghi che in tal senso fino all'ultimo si era battuto il compianto Vice Presidente, prof. Bachelat, sottolineando che quella deliberazione si sarebbe sostanziata in un virtuale rifiuto di soggezione alla legge.

2.- Vero è che l'art.2, nella parte che si va esaminando, contempla situazioni che nulla hanno a che vedere con giudizi di responsabilità del magistrato, e che prescindono persino da ogni riferimento a semplice determinazione causate da parte di questi.

La norma, infatti, è intesa esclusivamente ad assicurare il buon funzionamento degli uffici giudiziari, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia da parte dei magistrati, rimuovendo con immediatezza le cause che ne impediscano l'esercizio nelle condizioni indispensabili di efficienza, di credibilità e di fiducia.

10
9
8
7
6

/o

Per assicurare tutto questo senza soluzioni di continuo, attesa l'inderogabilità della funzione, la legge prevede la possibilità di rimuovere dalla sede, anche senza il suo consenso, il magistrato che non sia più in grado di adempierci per essere venuto a mancare quelle condizioni essenziali.

Come bene aveva osservato il nostro compianto Bachelet, non può esistere alcun contrasto con l'art. 107 Cost. nel fatto che il legislatore si dia carico di prevedere siffatte situazioni, perchè è la stessa Carta fondamentale che contempla la deroga all'inamovibilità in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura e per motivi previsti dall'Ordinamento giudiziario.

Si che -come egli suggeriva- il problema non è di estollere in tutto o in parte l'art.2, che consente al governo della magistratura di provvedere con l'urgenza del caso a situazioni intollerabili e altrimenti ineliminabili (se non dopo che il danno alla credibilità della giustizia è divenuto irreparabile), ma "di applicare la norma nello spirito dei principi costituzionali".

Quante volte ci siamo sentiti impotenti di fronte a situazioni di gravità enorme, mentre il buon senso e l'opinione pubblica reclamavano che non si consentisse ulteriormente lo strazio del buon nome della giustizia.

Ciò che conta, ai fini di una retta applicazione dell'art.2, gli è che la situazione ivi prevista si sia comunque verificata, a nulla rilevando in questo contesto, che il comportamento del magistrato l'abbia consapevolmente o non

determinata. Quando egli, però, non può più amministrare giustizia in quel luogo senza sentirsi in grave disagio o senza offendere la fiducia e la credibilità di cui l'Ordine deve godere, e tuttavia non ritiene di chiedere il trasferimento o l'aspettativa, il governo della magistratura deve avere il potere di intervenire ad eliminare così grave causa di disfunzione: indipendentemente da ogni giudizio di responsabilità disciplinare o penale, che può anche mancare o, se sussistente, può non comportare affatto una sanzione che rimuova quella situazione obiettiva.

3.- Le interminabili discussioni concernenti i rapporti intercorrenti fra la procedura disciplinare e quella di cui all'art.2 in esame, dipendono dall'aver abbandonato il retto intendimento dello spirito di quest'ultimo.

Se si tiene ben fermo che il Consiglio Superiore della Magistratura, mediante i poteri previsti dall'art.2, interviene esclusivamente a rimuovere gravi situazioni di obiettiva incompatibilità con una decorosa amministrazione della giustizia, non ci possono essere difficoltà a riconoscere che il provvedimento possa e debba essere adottato anche in pendenza di un procedimento giurisdizionale, sia esso penale che disciplinare, senza che debba farsi luogo a sospensioni a causa di pretesa pregiudizialità di quest'ultimo.

Infatti, l'inculpazione disciplinare o l'imputazione ben possono dimostrarsi insussistenti senza che per questo resti risolta nel contempo quella obiettiva incompatibilità che continua tuttavia e sopravvive oppure l'inculpazione può con

cludersi con sanzione di ammonimento o di censura che non comportano provvedimenti di trasferimento, mentre la situazione creatasi nell'ufficio permane tale da non consentire che il magistrato vi continui ad amministrare giustizia nelle condizioni richieste.

Non esiste, perciò, alcuna pregiudizialità tra le due procedure perchè esse riguardano situazioni diverse ed indipendenti: l'una, la disciplinare, apprezza la condotta del magistrato e la sua causalità materiale e psichica, l'altra, l'amministrativa, si preoccupa esclusivamente della situazione di fatto che obiettivamente è venuta a determinarsi, e delle ripercussioni che ha portato sulla credibilità della giustizia.

4.- Se si ha riguardo a quanto si è detto, ci si rende conto altresì che la intelligente e diligente indagine accertamente condotta dal relatore sui 19 precedenti dal 1969 al 1976, non solo non conforta l'avversa tesi ma anzi conferma la bontà di quella di minoranza.

Infatti, poco conta che l'art.2 sia stato spesso applicato per comportamenti disciplinarmente rilevanti, se sussisteva quella situazione d'incompatibilità che la legge vuole subito rimossa.

Conta, invece, che -per autorevole testimonianza del relatore- sia rimasto provato che molte volte non si è dato corso al procedimento disciplinare nonostante che il trasferimento fosse stato determinato da fattispecie tipicamente disciplinari.

./.

Basterebbe questo, assieme alle giuste e melanconiche osservazioni del relatore circa "il fenomeno che sfugge di mano al Consiglio Superiore della Magistratura" per convincere della ortodossia della soluzione che suggeriamo.

Visto che il Consiglio Superiore della Magistratura -come rileva il relatore- non ha iniziativa disciplinare e neppure impulso nel procedimento avviato, quale sarebbe la conseguenza, secondo l'avversa tesi? Che si arriverebbe all'assurdo per cui, in casi di responsabilità del magistrato per fatti disciplinarmente rilevanti, qualora gli organi titolare dell'azione non diano corso al procedimento o lo ritardino intollerabilmente, la grave situazione di fatto non potrebbe essere eliminata, se non eventualmente, nell'ipotesi migliore, a distanza di anni, quando il danno è irreparabile. Vicerversa, si potrebbe subito provvedere quando lo scandalo è limitato perchè la stima personale del magistrato incolpevole non è diminuita.

5.- In realtà, l'obiezione apparentemente più seria è quella relativa alla c.d. "terzietà" del giudice disciplinare, che verrebbe compromessa dalla sua partecipazione alla deliberazione della procedura ex art. 2.

^{AB} Non sembra, però, che il rilievo abbia molta consistenza.

Intanto va ricordato che esso comunque avrebbe un valore assolutamente temporaneo. Infatti, non appena il Parlamento avrà approvata la legge che modifica la composizione della Sezione Disciplinare non ci sarà più problema,

/.

perchè i pochi giudici della disciplina potranno non partecipare alla deliberazione ex art.2.

In ogni caso, il rilievo non tocca certamente l'aspetto formale, perchè la Sezione Disciplinare è organo giurisdizionale, autonomo e terzo rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura.

Senonchè, poi, l'obiezione non regge proprio sul piano sostanziale, a quanto sommessamente ci sembra.

Infatti, l'oggetto del giudizio delle due procedure, come ormai più volte si è sottolineato, è del tutto diverso e indipendente.

Nell'una, il Consiglio valuta esclusivamente una situazione oggettiva concernente il regolare funzionamento della giustizia nell'luogo dove il magistrato la esercita in condizioni di precaria credibilità e di scarsa fiducia: e -si noti- ciò anche quando sussistano fattispecie di rilevanza disciplinare di cui il Consiglio deve disinteressarsi, per avere riguardo soltanto a ciò ^{che} esternamente appare determinando condizioni di grave disagio per l'amministrazione delle giustizia.

Nell'altra, la Sezione Disciplinare giudica il magistrato nella sua condotta e nei suoi intendimenti, indipendentemente dai riflessi sulla situazione dell'ufficio che ben può essere rimasta immune perchè nulla si è risaputo.

Per cui teoricamente può accadere, senza contraddirsi, che il trasferimento ex art.2 debba essere attuato perchè oggettivamente il magistrato non avrebbe più potuto dignitosamente continuare in quel luogo l'esercizio delle sue funzioni; e tuttavia poi il magistrato debba essere assolto dal-

l'incolpazione di avere cagionato quella situazione con una condotta imprudente o deontologicamente sconveniente perchè risulta, nel dibattimento disciplinare, che egli non ebbe a darvi causa.

Nè il giudizio dei componenti la Sezione Disciplinare sul comportamento del magistrato può essere in alcun modo influenzato dall'aver, in sede amministrativa, ritenuto che comunque sussistesse oggettivamente la situazione di fatto legittimante il trasferimento: perchè altro è accettare un fatto incontestabile (ad esempio: morte dell'uomo), altro è attribuirne a taluno la responsabilità.

6.- Tutto il problema, perciò, si incentra esclusivamente su di una possibile specificazione delle cause che non consentono al magistrato di amministrare giustizia nelle condizioni richieste: e nel chiarire quale sia il concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario alla luce dei principi costituzionali.

Ma proprio su questo la maggioranza della Commissione ha finito per non pronunciarsi, perchè ha limitato il suo esame a cause incolpevoli o dovute a fatto altrui.

Per fortuna, c'è già stata nel plenum ampia discussione sul punto, sì che non dovrebbe essere difficile raggiungere un'intesa in sede di Consiglio.

Per ora, frattanto, della risoluzione conclusiva proposta dalla maggioranza (pag.7 della proposta Ramat), la minoranza può accettare soltanto il secondo comma.

Per cui si propone la seguente diversa risoluzione:

12

0

2

7

./.

Il Consiglio Superiore della Magistratura
vista la deliberazione assunta nella seduta pomerigiana del
21 marzo 1979, colla quale si decideva che l'art.2 della
legge sulle guarentigie debba essere inteso nel senso di c-
spungere il termine "anche" prima della parola "incolpevoli",
in guisa da rendere operativa la procedura di trasferimento
di ufficio solo per situazioni d'incompatibilità derivanti
da fatti incolpevoli,

considerato che una siffatta interpretazione
si risolve in una virtuale disapplicazione di tutta una nota
vole parte della norma di legge: operazione che non può esse-
re consentita in sede interpretativa, specie ad opera di un
organo amministrativo,

osservato che, qualora la disposizione fosse
ritenuta per la detta parte incompatibile colla art. 107
della Costituzione, soltanto la giurisdizione in corso di
causa potrebbe sollevare la relativa eccezione innanzi alla
Corte Costituzionale;

delibera

di revocare la deliberazione predetta e di pro-
seguire oltre nella discussione sull'art.2 in esame.

Onorevoli colleghi,

ritiene la minoranza della Commissione che, una
volta riconosciuti taluni diritti fondamentali a chi dovrebbe
subire il provvedimento, la migliore garanzia per il magi-
strato cui si riferisce la procedura dev'essere ravvisata
nel fatto che essa è affidata all'Organo di autogoverno della
Magistratura: altrimenti, quis custodiet custodes?

Er la minoranza
Il Presidente della Commissione - Relatore

(Ettore Gallo)